




REGOL  
COMP  
di  
GESU



REGOLE  
DELLA  
COMPAGNIA  
DEI  
GESSI



IN ROMA  
Per Francesco Lorenzini Stampatore  
Via de' Condotti di S. Pietro



REGOLE  
DELLA  
COMPAGNIA  
DI  
GESÙ.




IN ROMA,

Per Franc. de'Laz. figl. d'Ig. 1685.


*Con licenza de' Superiori.*

REGOLE  
DELLA  
COMPAGNIA



*Imprimatur,*  
Si videbitur Reverendis Patri  
Mag. Sacri Palatii Apost.

*I. de Ang. Arch. Urb. Vicesg.*



*Imprimatur,*  
Fr. Ioseph Clarionus S. Theol. Pro-  
fessor, ac Reverendis. P. Fr. Domi-  
nici Mariæ Pureobonelli S. A. Pal.  
Mag. Socius Ord. Præd.



IN ROMA

Per Franc. de' Las. figl. d. g. 1685.

Con licenza de' Superiori.

# SOMMARIO

## DI QUELLE

### COSTITUZIONI,

*Che appartengono allo spirituale  
ammestramento de' nostri,  
e si devono da tutti  
osservare.*



Enchè la somma Sa-  
pienza, e Bontà di  
DIO Creatore, e Si-  
gnore nostro è quel-  
la, la quale ha da conservare,  
governare, e mandar' innanzi  
nel suo santo servizio questa  
minima Compagnia di GESU',  
come s'è degnata di cominciar-  
la; e dal canto nostro più d'ogn'  
altra costituzione esterna ha da  
ajutare a questo l'interna legge  
della carità, ed amore, che lo  
Spirito Santo suole scrivere, ed  
imprimere ne' cuori: nondime-  
no perchè la soave disposizione

*Della ne-  
cessità del-  
le Costitu-  
zioni.*

4 SOMMARIO

della Divina Provvidenza richiede la cooperazione delle sue creature, e perchè così ordinò il Vicario di Cristo nostro Signore, e gli esempj de' Santi, e la ragione istessa così nel Signor nostro l'insegna: riputiamo necessario, che si scrivano Costituzioni, le quali ajutino a proceder meglio, conforme al nostro Istituto, nella via cominciata del Divino servizio.

*Del fine,  
e modo di  
vivere della  
Compagnia.*

2 Il fine di questa Compagnia è, non solo attendere alla propria perfezione, e salute con la Divina grazia; ma con l'istessa impiegarsi con ogni studio nella perfezione, e salute de' prossimi.

3 E' proprio di nostra vocazione andar in varj luoghi, e vivere in qual si voglia parte del mondo, dove si spera maggior servizio di Dio, ed ajuto delle anime.

4 Il modo di vivere nell'esteriore

## DELLE COSTIT. §

riore per giuste cagioni è comune, avendo sempre riguardo al maggior servizio di Dio; nè ha per obbligo penitenze, o altre austerità corporali ordinarie; ma potrà ciascuno pigliarsi quelle, che con approvazione del Superiore, gli parrà, che convengano per maggior profitto dell'anima sua; e quelle, che per il medesimo fine i Superiori gli potranno imporre.

§ Ciascuno nel principio che entra nella Compagnia, deve fare la Confessione generale col Sacerdote, che dal Superiore gli farà dato: e dopo quella, ricevere il Santissimo Sacramento, e nel medesimo modo ogni sei mesi si confesserà generalmente, cominciando dall'ultima. E tutti, così Professi, come Coadjutori formati devono esser' apparecchiati a fare la Confessione generale una volta l'anno con chi farà loro

*Dell' uso  
de' Sacra-  
menti, ed  
esame del-  
la coscienza  
2a.*

## 6 SOMMARIO

dal Superiore per ciò deputato, cominciando dall' ultima generale, che fecero.

6 Usino tutti ogni giorno il solito Efame della coscienza; e, se non sono Sacerdoti, devono confessarsi, e pigliare il Santissimo Sacramento della Comunione ogni otto giorni; e sia uno il Confessor di tutti, ordinato dal Superiore; e, se questo non si potesse, abbia ciascuno il suo Confessore stabile, al quale sia la sua coscienza totalmente scoperta.

7 Se pur alcuno con altri, che col suo Confessore deputato si confessasse, deve dopoi, per quanto si potrà ricordare, all' istesso suo Confessore manifestare tutta la sua coscienza, affinchè, sapendo egli quanto a quella s'appartiene, possa meglio ajutarlo nel Signore.

8 Ciascuno ch'entra nella Compagnia seguendo il consiglio

DELLE COSTIT. 7

glio di Cristo: Chi lascerà il padre, ec. pensi d'aver a lasciare padre, madre, fratelli, sorelle, e ciò che nel mondo aveva; anzi reputi a sè detta quella sentenza: Chi non odia il padre, la madre, ed anco la propria vita, non può esser mio discepolo. E così ha da procurare di svestirsi d'ogni carnale affetto verso i parenti, e convertirlo in spirituale, amandoli solo con quell'amore, che l'ordinata carità ricerca, come quello, che morto al mondo, ed all'amor proprio, vive solo a Cristo nostro Signore, e lo tiene in luogo di padre, madre, fratelli, e d'ogni cosa.

*Dello spogliarsi dell' affetto disordinato del mondo.*

9 Per maggior profitto nello spirito, e principalmente per maggior sommissione, ed umiltà propria deve ciascuno esser contento, che tutti gli errori, difetti, e qualsivoglia altra cosa, che fosse notata in lui, sia ma-

*Della vera annegazione di se stesso.*

8 .T. SOMMARIO

nifestata a' Superiori da chiunque lo sapesse fuora di confessione.

10 Abbiamo anco per bene d'esser corretti dagli altri, ed ajutar ancor essi alla correzione altrui: e siano pronti a palesarsi l'un l'altro col debito amore, e carità, per ajutarfi più nello spirito, particolarmente quando dal Superiore, che tien cura di loro, sarà così ordinato, o ne faranno richiesti a maggior gloria di Dio.

11 Bisogna diligentemente avvertire (facendone gran conto, e stimandolo per cosa di somma importanza nel cospetto del Creatore, e Signor nostro) quanto sia giovevole, e conferisca al profitto della vita spirituale, aborreire in tutto, e non in parte, ciò che il mondo ama, ed abbraccia, e con tutte le forze accettare, e desiderare ciò, che Cristo Signor nostro amò,

DELLE COSTIT. 9

amò, ed abbracciò: perchè siccome gli uomini mondani, che seguono le cose del mondo, amano, e cercano con gran diligenza gli onori, la fama, ed il gran nome sopra la terra, come gli ammaestra il mondo: così coloro, che nello spirito camminano, e seguono da dovero Cristo nostro Signore, amano, ed ardentemente desiderano le cose del tutto a queste contrarie, cioè d'esser vestiti dell' istessa veste, e livrea del Signor loro, per suo amore, e riverenza: in tanto, che se fosse possibile, senza offesa della Divina Maestà, e senza peccato de' prossimi, vorriano patir ingiurie, villanie, falsi testimonj, ed esser tenuti, e stimati pazzi (non dandone però occasione alcuna) per desiderio di assigliarsi, ed imitare in qualche modo il nostro Creatore, e Signore Cristo Gesù, e vestirsi

delle sue vesti, e livree: poichè per nostro maggior profitto spirituale egli stesso si vestì di quelle, e ci diede esempio, che in ogni cosa, quanto si potrà con la Divina grazia, lo vogliamo seguire, ed imitare, essendo egli la vera Via, che conduce gli uomini alla Vita.

12. Acciò meglio si pervenga a questo sì prezioso grado di perfezione nella vita spirituale, la più grande, e più efficace diligenza di ciascuno deve essere in cercare nel Signore la maggior' annegazione di se stesso, e la continua mortificazione quanto farà possibile in tutte le cose.

13. Nell'esercizio degli ufficj umili, e bassi, più prontamente si devono pigliare quelli, ne' quali il senso trova più ripugnanza, se però gli farà imposto, ch'egli si eserciti in quelli.

14. Devonsi prevenire le

## DELLE COSTIT. II

tentazioni co' rimedj contrarj, come quando alcuno si conosce inclinato alla superbia, si deve esercitare nelle cose umili, e basse, che si stimino più giovevoli alla sua umiliazione: e l'istesso s'intende nell'altre finistre inclinazioni dell'animo.

15 Studiamoci tutti costantemente di non tralasciare parte alcuna di perfezione, che con l'ajuto di Dio possiamo acquistare nell'intiera osservanza di tutte le Costituzioni, e nell'adempire quanto richiede il proprio modo del nostro Istituto.

*Dello studio della perfezione, e solia virtù.*

16 Quelli, che si sono dedicati al Divino servizio nella Compagnia, si diano all'acquisto delle solide, e perfette virtù, e delle cose spirituali, stimando ciò di maggior momento, che la dottrina, o altri doni naturali, ed umani: perciocchè le cose interne son quelle, da

17 SOMMARIO DEL

cui bisogna, che prendano effi-  
cacia l'esterne, per ottenere il  
fine, che ci abbiamo proposto.

17 Tutti si sforzino d'aver  
l'intenzion retta, non solo nello  
stato della propria vita, ma  
eziandio in tutte le cose parti-  
colari, riguardando sincera-  
mente di servir sempre, e com-  
piacer in quelle alla Divina  
bontà per se stessa, e per la ca-  
rità, e beneficij tanto singolari,  
con li quali ci ha prevenuti,  
più tosto che per timore di  
pene, o speranza di premj,  
benchè di questo devono ancor  
aiutarli: e cerchino in tutte le  
cose Dio nostro Signore, spo-  
gliandosi quanto sarà possibile,  
dell'amore di tutte le creatu-  
re, per collocare tutto l'affetto  
loro nel Creator di quelle,  
amando lui in tutte, e tutte in  
lui, conforme alla sua santissi-  
ma, e divina volontà.

18 Nelle prediche domesti-

che

che

che

DELLE COSTIT. 13

che trattino spesso della propria  
annegazione, del profitto nelle  
virtù, e d'ogni perfezione,  
esortandosi a quelle l'un l'al-  
tro, e particolarmente alla  
unione, e fraterna carità.

19 Gioverà molto fare con-  
divozione, in quanto si potrà,  
quegli esercizi, ne' quali più si  
esercita l'umiltà, e carità: e,  
generalmente parlando, quan-  
to più alcuno si stringerà con  
Dio, e più liberale si mostrerà  
con sua Divina Maestà, tanto  
lo troverà seco più liberale, ed  
egli di giorno in giorno sarà  
più disposto a ricevere da lui  
maggiore abbondanza di gra-  
zie, e doni spirituali.

20 Dopo che alcuno sarà  
in qualche grado ammesso nel  
corpo della Compagnia, non  
deve procurare di passar' in-  
nanzi ad altro grado, ma nel  
proprio cerchi di perfezio-  
narsi, impiegandosi tutto al  
servi-

14 SOMMARIO

servizio, e gloria di Dio.

*Della cura dell' uomo interiore.*

21 Tutti diano il tempo determinato alle cose spirituali, e procurino divozione secondo la misura della grazia loro comunicata da Dio nostro Signore.

22 Negli esercizi spirituali si guardino dalle illusioni diaboliche, e si difendano da tutte le tentazioni: sappiano ancora i modi di superarle, attendendo all'acquisto delle vere, e solide virtù, o sia con più, o con meno consolazioni spirituali: tutti però s'ingegnino d'andar sempre innanzi nella via del Divino servizio.

*Della povertà.*

23 La povertà, come saldo muro della Religione, si deve tener cara, e conservare nella sua purità, quanto con la Divina grazia farà possibile.

24 Amino tutti la povertà come madre; e conforme alla misura della santa discrezione,  
a' suoi

DELLE COSTIT. 15

a' suoi tempi provino alcuni effetti di quella, non usando cosa alcuna come propria: e siano apparecchiati ad andar mendicando di porta in porta, quando l'Ubbidienza, o la necessità lo richiederà.

25 La maniera del vitto, vestito, e letto sarà come cosa propria da poveri; e ciascuno si persuada, che delle cose, che saranno in casa, se gli daranno le peggiori, per sua maggior mortificazione, e profitto spirituale.

26 Sappiano tutti, che non possono l'un l'altro dare, nè ricevere in prestito, nè disporre di cosa alcuna di Casa senza saputa, e consenso del Superiore.

27 Tutti quelli, che stanno sotto l'Ubbidienza della Compagnia si ricordino, che devono dare senza mercede ciò, che senza mercede hanno ricevuto, non chiedendo, nè ricevendo stipendio,

dio, o limosina alcuna; onde paga, che si ricompensino le Messe, Confessioni, Prediche, o qual si voglia altro officio di quelli, ne' quali la Compagnia può esercitarsi, conforme al suo Istituto; acciò possa in tal modo con più libertà, e più edificazione de' prossimi camminare nel Divino servizio.

28 Ciò che al voto della Castità s'appartiene, non ha bisogno d'esposizione, essendo manifesto, con quanta perfezione si abbia da osservare; cioè sforzandoci d'imitare la purità angelica, con la nettezza del corpo, e della mente nostra.

29 Tutti procurino con ogni diligenza custodire da ogni disordine le porte de i loro sentimenti, particolarmente degli occhi, orecchie, e lingua: conservandosi in pace, e vera umiltà interna; e mostrandola nel silenzio, quando convien' osservarlo,

DELLE COSTIT. 17

varlo, e quando bisogna parlare nella confiderazione, ed edificazione delle parole, nella modestia del volto, nella maturità dell'andare, e di tutti li movimenti, senza dar segno alcuno d'impazienza, o di superbia, procurando, e desiderando in tutte le cose ceder' agli altri, stimando tutti interiormente nell'animo come superiori, e nell'esteriore portando loro quell'onore, e riverenza, che lo stato di ciascheduno ricerca, con religiosa semplicità, e modestia: onde ne segua, che considerandosi l'un l'altro, crescano in divozione, e lodino Dio nostro Signore, il quale ciascuno s'ingegnerà di riconoscere negli altri, come nella propria imagine.

30 Nella refezione corporale s'ingegnino d'osservare la temperanza, modestia, e decenza interna, ed esterna in tutte

le cose : prima si dia la benedizione , e dopo segua l'azione delle grazie , le quali tutti renderanno con debita divozione , e riverenza : e mentre si ristora il corpo col cibo , si dia anco all'anima la sua refezione .

*Dell'Ubbi-  
dienza .*

31 Sopra ogn'altra cosa gio-  
va , ed è molto necessario al  
profitto spirituale , che tutti si  
diano alla perfetta Ubbidienza ,  
riconoscendo il Superiore , qua-  
lunque egli sia , in luogo di Cri-  
sto nostro Signore , e portando-  
gli interna riverenza , ed amore :  
ed ubbidiscano non solo intie-  
ramente , con prontezza , per-  
fezione , ed umiltà debita nella  
esecuzione esterna a quanto sa-  
rà loro imposto , senza scuse , e  
mormorazioni , ancorchè co-  
mandi cose difficili , ed alla sen-  
sualità repugnanti ; ma oltre di  
ciò si sforzino d'aver interior-  
mente una vera rassegnazione ,  
ed annegazione del proprio vo-  
lere ,

DELLE COSTIT. 19

lere, e giudizio, conformandolo con quello, che il Superiore vuole, e sente, in tutte le cose, ove non si conosce peccato: pigliando la volontà, e giudizio del Superiore per regola del proprio parere, e sentire; acciò si conformino più perfettamente con la prima, e somma regola d'ogni buona volontà, e giudizio, la quale è l'eterna Bontà, e Sapienza.

32 Ciascuno lasci la libera disposizione di se stesso, e delle cose sue ai Superiori con vera Ubbidienza, non tenendo loro cosa alcuna celata, nè pur la propria coscienza, non repugnando, nè contraddicendo, nè dimostrando per niun conto il proprio giudizio contrario al parer loro, acciò per tal conformità del medesimo parere, e volere, e per la debita soggezione, meglio si conservino, e facciano profitto nel servizio Divino.

33 Tutti s'ingegnino perfettamente osservare l'Ubbidienza, ed essere in quella segnalati, ubbidendo non solo nelle cose di obbligo, ma eziandio nell'altre, ad ogni minimo cenno della volontà del Superiore, ancorchè fosse senza espresso comandamento. E devono avere innanzi agli occhi Iddio Creatore, e Signor nostro, per cui amore all'uomo si ubbidisce; e procurarsi di procedere in ciò più tosto con spirito d'amore, che con perturbazione di timore.

34 Siano tutti pronti alla voce del Superiore, come se fosse di Cristo nostro Signore; lasciando qualsivoglia cosa, eziandio la lettera incominciata, e non ancora finita.

35 Indrizziamo nel Signore le forze, ed intenzion nostra a tal fine, che la santa Ubbidienza sia sempre in noi d'ogni parte

DELLE COSTIT. 21

te perfetta, sì nell' opera, come nella volontà, ed intelletto; con grande prestezza, gaudio spirituale, e perseveranza; mettendo in effetto ciò, che ne verrà comandato, con persuaderci il tutto esser giusto, annegando in ciò con una certa ubbidienza cieca, quanto il giudizio, e parer nostro in contrario ci dettasse.

36 Ciascuno si persuada, che quelli che vivono sotto l'ubbidienza devono lasciarsi guidare, e reggere dalla Divina Provvidenza per mezzo de' Superiori, come se fossero un corpo morto, che per ogni verso si lascia volgere: ovvero a guisa d'un bastone da vecchio, il qual serve a chi lo tiene in ogni luogo, ed in qualsivoglia uso.

37 Ogn' uno deve fare tutte le penitenze, che per li difetti, e negligenze sue, o per qualsivoglia altra cosa gli fossero imposte:

poste: e dovrebbe accettare dette penitenze con pronta volontà, e con vero desiderio della sua emendazione, e profitto spirituale; ancorchè per mancamento non colpevole se gli imponessero.

38 Entrando alcuno a fare gli offizj della cucina, o per ajutar al Cuoco, gli deve ubbidire con grande umiltà in tutto quello, che s'appartiene all'offizio suo. Ed è molto necessario, che tutti ubbidiscano, non solo al Superiore della Compagnia, o Casa, ma anco ai subordinati Officiali, che da lui hanno avuta l'autorità: e procurino assuefarsi a non mirare chi è quello a cui ubbidiscono; ma più tosto quello per cui, ed a cui in tutto ubbidiscono, che è Cristo nostro Signore.

39 Se alcuno di quelli di Casa vorrà scrivere ad altri, non lo faccia senza licenza, e mostrando

DELLE COSTIT. 23

strando prima le lettere a chi dal Superiore sarà deputato; e se da altri gli fosse scritto, prima si consegnino le lettere a chi dal Superiore sarà ordinato, il quale avendole lette, le potrà dare, o nò a chi sono indirizzate, come gli parerà nel Signore per suo maggior bene, e gloria di Dio.

40 Qualunque vorrà in Domino seguire la nostra Compagnia, e perseverare in essa per più gloria di Dio, sotto sigillo di confessione, o secreto, o in qualsivoglia modo ch'egli vorrà, e che farà sua maggior consolazione, deve palesare la sua coscienza con grande umiltà, purità, e carità, non celando cosa alcuna, che sia in offesa del comun Signore; e renda intero conto di tutta la vita passata, o almeno delle cose di più importanza al Superiore della Compagnia, che a quel tempo farà,

*Del render conto di sé.*

farà, o ad altro de' Superiori, o inferiori, ch' egli ordinasse, secondo che gli pareffe più conveniente, ed ogni sei mesi ciascuno renderà questo conto di se stesso, cominciando dall'ultimo, che diede. E così ancora conviene, che li Coadjutori formati, e li Professi ogn' anno, o più spesso, parendo al Superiore, gli rendano conto della loro coscienza nel modo predetto.

41 Non devono celare tentazione, che non la scuoprano al Prefetto delle cose spirituali, o al Confessore, ovvero al Superiore. Anzi dev'esser gratissimo a ciascuno, che tutta l'anima sua sia a quelli interamente manifesta: nè solo gli scuoprano i difetti, ma anco le penitenze, mortificazioni, devozioni, e virtù tutte con pura volontà, desiderando d'esser da quelli indirizzati, dovunque declinassero dalla rettitudine, non volendosi

DELLE COSTIT. 25

doſi guidare per proprio parere, ſe non foſſe conforme al giudizio di coloro, che tengono in luogo di Criſto noſtro Signore.

42 Il medefimo ſentiamo, e diciamo tutti, in quanto ſi può, conforme all' Apoftolo. Dottrine dunque differenti non ſi ammettano, nè con parole nelle Prediche, o Lezioni pubbliche, nè con libri ſcritti, quali non ſi potranno ſtampare, ſenza l'approvazione, e conſenſo del Prepoſito Generale. Anzi la diverſità ancora dei giudizi nelle coſe agibili, che ſuol eſſer madre della diſcordia, e nemica dell' unione delle volontà; in quanto far ſi può, ſi deve ſchivare: ed all'incontro l'unione, e conformità dell' uno con l'altro, ſi deve con ogni diligenza procurare, non permettendo coſa contraria, acciò congiunti tra loro con legame di fraterna carità, poſſano meglio,

*Dell'unione, e conformità tra noſtri.*

e con più efficacia applicarsi al servizio Divino, ed impiegarsi nell' ajuto de' prossimi.

43 Non sia, nè si oda nella Compagnia inclinazione di animo a questa, o quell' altra parte d'alcuna fazione, che per sorte occorresse tra Principi, o Signori Cristiani: ma sia più tosto in noi un certo amore universale, che abbracci tutte le parti nel Signor nostro, ancorchè siano tra loro contrarie.

*Del fuggire l'ozio, ed i negozj secolari.*

44 Ogn'uno mentre sta sano abbia in che occuparsi o in cose spirituali, o esteriori, affine che l'ozio origine d'ogni male in quanto sia possibile, non abbia luogo in casa nostra.

45 Acciò che la Compagnia possa più comodamente attendere alle cose spirituali, conforme al suo Istituto, astengasi quanto si potrà da' negozj secolari, come farebbe a dire, dall'essere Esecutori di testamenti, ovvero

Pro-

DELLE COSTIT. 27

Procuratori di cose civili, o simili uffizj : nè si lascino indurre per veruna sorte di prieghi ad accettar cose tali, nè occuparsi in esse.

46 Siccome la molta sollecitudine delle cose, che toccano al corpo è meritamente biasimevole, così la cura moderata di conservare la fanità, e le forze corporali per servizio Divino è lodevole, e tutti la dovrebbero avere. Perciò quando conoscessero alcuna cosa essere loro nociva, o altra necessaria circa il vitto, vestito, stanza, uffizio, esercizio, o cose simili, tutti ne avvisino il Superiore, o altro, che da lui sarà ordinato; osservando tra tanto due cose: l'una, che prima di avvisare, si ritirino a fare orazione, e poi giudicando che debbano rappresentarla al Superiore, lo facciano; l'altra, che avendo proposta la cosa al Superiore

*Qual cura s'abbia d'avere della fanità.*

con parole , o brevemente in iscritto , acciò non se ne dimentichi , lascino a lui tutta la cura , ed abbiano per bene quanto egli determinerà , non replicando , nè facendo istanza nè per sè , nè per altri , or si conceda quel , che si domanda , or no ; poichè si devono persuadere , che quanto egli , essendo informato , in Domino giudicherà , più ancora convenga al servizio Divino , e sia lor maggior bene .

47 Siccome non è bene , che alcuno si aggravi tanto di fatiche corporali , che ne resti oppresso lo spirito , ed il corpo ne senta danno ; così a tutti comunemente conviene , che abbiano qualche esercizio corporale , che all'uno , ed all'altro giovi , eziandio che attendano agli esercizi mentali , quali doveriano interporfi con gli esteriori , e non continuarfi , nè pigliarsi senza

la misura della discrezione.

48 Il castigo del corpo non deve essere immoderato, nè indiscreto in vigilie, astinenze, ed altre penitenze, e fatiche esterne, che sogliono apportare danno, ed impedire beni maggiori. Però conviene, che ciascuno manifesti al suo Confessore ciò che fa in questa parte.

49 Nel tempo della infermità non solo ciascuno deve ubbidire con grande purità a i Superiori spirituali, acciò governino l'anima sua; ma con l'istessa umiltà a' Medici corporali, ed Infermieri, acciò governino il corpo.

50 Oltre di ciò l'infermo dimostrando la sua umiltà, e pazienza, non meno procuri di dare edificazione nel tempo della infermità a coloro, che lo visiteranno, e seco converseranno, e tratteranno, che quando era sano per maggior gloria di

RE B ; Dio;

30 SOM. DELLE COST.

Dio; usando parole pie, ed edificative, le quali dimostrino, che si accetta l'infermità come dono dalla mano di Dio Creatore, e Signor nostro, poichè così è dono di Dio l'uno, come l'altro.

51. Alcune volte tra l'anno tutti dimandino al Superiore, che dia loro alcune penitenze per li difetti commessi nell'osservanza delle Regole, affine che questa cura dimostri quella che ha ciascuno del suo profitto spirituale nella strada di Dio.

*Dell' osservanza delle Costituzioni e Regole.*

52. Tutti finalmente attendano all'osservanza delle Costituzioni, per la quale è necessario, che ciascuno almeno sappia quelle, che gli appartengono: onde bisognerà ogni mese leggerle, ovvero ascoltarle.

# REGOLE COMUNI.

1 Ciascuno dia ogni giorno con ogni diligenza nel Signore ai due esami di coscienza, orazione, meditazione, e lezione, quel tempo, che gli sarà ordinato.

*Le cose  
che ciascuno  
verso di se  
stesso debba  
osservare.*

2 Ciascuno si trovi, e stia decentemente alla Messa ogni giorno, ed ascolti la Predica, ovvero la lezione, quando in Chiesa nostra si farà.

3 Ogn' uno si confessi nel giorno deputato col Confessore assegnatogli, e non con altri, senza licenza del Superiore.

4 Tutti quelli, che non sono Professi, o Coadjutori formati, due volte l'anno, fatta la Confessione generale, rinoveranno i suoi voti, e nell' istesso tempo renderanno conto della loro coscienza; il che ancora faran-

no tutte le volte, che parerà al Superiore, fecondo l'ufanza della Compagnia.

5 Nell' astinenza del Venerdì fi guardi l'ufanza della Compagnia.

6 Nessuno faccia mortificazione in pubblico, nè predichi senza consentimento del Superiore.

7 Nessuno tenga danari appresso di se, ed appresso d'altri, nè danari, nè altra cosa.

8 Nessuno tenga libri senza licenza, nè in quelli, che può tenere, scriva, nè faccia segno d'alcuna sorte.

9 Nessuno s'usurpi qualsivoglia cosa di casa, nè di camera altrui; nè pigli in qualunque modo per se, o per altri cosa alcuna da forestieri, senza licenza del Superiore.

10 Per maggior unione di quelli, che nella Compagnia vivono, e per ajuto maggiore

di

di quelli, dove abitano, impari ciascuno la lingua di quel paese dove stà, se però la sua nativa quivi non fosse più utile; salva però la regola del parlar latino per quelli, che studiano.

11 Nessuno chiuda la camera sua di maniera, che non si possa aprire di fuori; nè tenga cassa, o altra cosa ferrata senza licenza del Superiore.

12 Nessuno dorma di notte con la finestra aperta, nè senza camiscia, nè scoperto.

13 Nessuno esca di camera se non decentemente vestito.

14 Nessuno di quelli, che si ricevono per gli offizj particolari di casa, impari nè leggere, nè scrivere, o se alcuna cosa sapesse, non impari più lettere, nè altri gl'insegni senza licenza del Preposito Generale, ma basterà loro in tanta semplicità, ed umiltà servire a Cristo nostro Signore.

15 Ciascuno subito che sente suonar la campana alle ore folite, vada dove è chiamato, lasciando eziandio la lettera incominciata.

16 Acciò s'abbia riguardo alla sanità, nessuno beverà fuor de' tempi consueti, nè mangierà fuor di casa senza licenza del Superiore.

17 Sentendosi alcuno fuor del solito indisposto, avvifi l'Infermiere, o il Prefetto della Sanità, ovvero il Superiore; e nessuno pigli medicina alcuna, o elegga Medico, o gli domandi consiglio, senza consentimento del Superiore.

18 Ogn' uno benchè sia Sacerdote, subito che si leva, copra il suo letto, ed all' ora solita insieme con l'altre cose lo raffetti, ed almeno ogni terzo giorno scopi la camera, eccetto quelli, che per occupazioni di maggior importanza, o per

indisposizione a giudizio del Superiore devono essere ajutati.

19 Ogn' uno, tanto nella sua persona, quanto in ogn' altra cosa, abbia cura della nettezza, la quale serve per la sanità, e per l'edificazione.

20 Chiunque sapeffe qualche grave tentazione d'alcuno, ne dia avviso al Superiore, acciocchè egli per la paterna cura, e providenza, che ha verso de' suoi possa provedergli di conveniente rimedio.

21 Nessuno curiosamente cerchi saper da altri le cose, che appartengono al governo, ovvero facendo discorso introduca di ciò ragionamento: ma ciascuno attendendo a sè, ed all' uffizio suo, aspetti come dalla mano del Signore quanto e di sè, e degli altri sarà determinato.

*Le cose da osservarsi verso i Superiori.*

22 Tutti si scopriranno il capo a' suoi Superiori; e quelli,

che non sono Sacerdoti, a' Sacerdoti; gli Scolari ancora a' suoi Maestri; e parli ogn' uno a' suoi Superiori con gran riverenza; e quello, a cui il Superiore parla, o riprende, umilmente l'ascolti, e non l'interrompa.

23 Se ad alcuno farà stata negata qualche cosa dal Superiore, non tratti con altro Superiore di quell' istessa cosa, senza manifestargli che risposta abbia avuta dall' altro, e per quali cagioni gli sia stata negata.

24 Avendo alcuno cura di qualsivoglia cosa, occorrendogli qualche impedimento, dia avviso ad alcuno de' Superiori per tempo, acciò vi provvegga.

25 Nessuno, quando parte per andar da un luogo ad un' altro, porti seco alcuna cosa senza licenza del Superiore.

26 Fuor de' tempi deputati alla ricreazione, si ha da osservare

var silenzio in questo modo ,  
 che nessuno parli , se non come  
 per passaggio , e con poche pa-  
 role ; ovvero di cose necessarie ,  
 specialmente in Chiesa , Sagre-  
 stia , e Refettorio . Nel tempo  
 però che si stà alla Messa , Pre-  
 dica , tavola , lezione , e dispu-  
 te , se fosse necessario dir' alcuna  
 cosa in particolare , si faccia  
 con pochissime parole , e con  
 voce bassa .

27 Nessuno , eccetto quelli ,  
 che faranno deputati dal Supe-  
 riore , parli con quelli , che stan-  
 no in prima probazione , eccet-  
 to le salutazioni ordinarie , che  
 quando s'incontrano , la carità  
 religiosa richiede .

*Le cose da  
 osservarsi  
 verso quel  
 di casa .*

29 Parli ogn' uno con voce  
 bassa , come a' Religiosi convie-  
 ne , e nessuno contrasti con al-  
 tri , ma se in alcuna cosa fosse  
 tra noi diversità di parere , e ci  
 paresse di manifestarlo , si pro-  
 pongano le ragioni con mode-  
 stia ,

stia, e carità, con animo che la verità abbia il suo luogo, e non per parere in ciò superiore agli altri.

29 Qualunque con licenza visiterà gli ammalati, non solo ragionerà con voce bassa, ma anco in modo, che non siano loro molesti, e di cose, che possano dar' agl' infermi allegrezza, e consolazione, ed a' circostanti edificazione nel Signore.

30 Guardinsi tutti da quell' affetto, che suole spingere una nazione a sentire, o dir male d'un' altra, anzi più presto sentano bene, ed abbiano particolare affezione nel Signore a quelli di altre nazioni, e per questo rispetto medesimo, nessuno introduca ragionamento di guerre, o contese fra Principi Cristiani.

31 Nessuno, eccetto quelli, che hanno tal' autorità dal Superiore,

periore, comandi ad altri alcuna cosa, nè riprenda alcuno.

32 Nessuno s'intrometta nell'uffizio d'altri, nè entri nel luogo deputato agli uffizj loro, senza generale, o particolare licenza del Superiore; ovvero nelle cose necessarie senza licenza di chi ha cura di detto luogo.

33 Nessuno entri in camera altrui senza generale, o particolare licenza del Superiore, ed essendovi dentro alcuno, non apra la porta, prima che batta, e gli sia detto: Entrate; e stia aperta la porta, mentre staranno dentro insieme.

34 Per conservare la modestia, e gravità, che a i Religiosi conviene, nessuno tocchi altri, nè anco per giuoco, eccetto abbracciandosi in segno di carità, quando alcuno va, o viene di lontano.

35 Nessuno mentre sta a tavola

vola si scuopra il capo ad alcuno de' nostri, se non fosse al Superiore di tutta la Casa, o Collegio: e quando in tavola qualche cosa manca ad alcuno; chi siede vicino, dia avvifo a chi serve.

*Le cose da osservarsi verso i forestieri, e nell' andar fuori.*

36 Nessuno ragioni in casa co' forestieri, nè chiami altri a ragionare con loro, senza generale, o particolare licenza del Superiore.

37 Nessuno porti ambasciate, nè lettere di persona di fuori ad alcuno di casa, nè di persona di casa ad alcuno di fuori senza saputa del Superiore. E le nuove del secolo, che s'udiranno di fuori, non si raccontino in casa senza cagione, e frutto.

38 Nessuno riferisca a' forestieri le cose, che si sono fatte, o s'hanno a far in casa, se però non sapesse, che ciò piace al Superiore; nè comunicherà a quelli le Costituzioni, o altri simili

simili libri, ovvero scritti, nei quali si contiene l'Instituto, o privilegi della Compagnia, senza espresso consenso del Superiore.

39 Nessuno darà, o manderà in iscritto a persona forestiera, o di casa, istruzioni spirituali, o meditazioni; nè comunicherà con alcuno gli Esercizj spirituali della Compagnia, senza consentimento del Superiore.

40 Nessuno senza parer del Superiore dimandi consiglio da forestieri.

41 Nessuno senza licenza del Superiore piglj l'assunto di negozio alcuno ancorchè pio, nè prometta l'opera sua, nè si mostri inchinato a pigliarlo. Ed i negozj secolari come alieni dal nostro Instituto, e che grandemente ci rimovono dalle cose spirituali, molto più s'hanno a schivare.

42 Ciascuno, secondo il grado

do suo, offerendosi comoda occasione, si sforzi con ragionamenti pii indurre il prossimo a miglior vita, e col consiglio, ed esortazione incitarlo all'opere buone, specialmente alla Confessione.

43 Nessuno esca di casa, se non quando, e col compagno, che parerà al Superiore.

44 Quando alcuno dimanda licenza dal Superiore di andare in alcun luogo, gli manifesti insieme dove, ed a che effetto vuole andare; specialmente avendo a visitar Prelati, o altra persona d'importanza; e nell'istesso giorno riferisca al medesimo Superiore ciò, che averà fatto, come giudicherà ch'esso voglia, e la cosa lo richiederà.

45 All'entrare, ed uscir di casa, non si suoni la campanella nè più forte, nè più spesso di quel, che conviene; e nes-  
suno

fuono efca, nè entri fe non per la porta ordinaria di cafa.

49. Quelli che efcono di cafa, feigneranno i fuoi nomi, che in una tavoletta appreffo la porta faranno fcritti, ed avviferanno il Portinajo dove hanno ad andare.

47. Ogn' uno che fi trova fuori, fi ritiri a cafa innanzi notte, nè efca di cafa avanti giorno fenza licenza del Preposito, o Rettore.

48. Quando alcuno per viaggio pafferà per luogo dove fia Cafo, o Collegio della Compagnia, non anderà ad altro alloggiamento, e ftarà foggetto in tutte le cofe all' ubbidienza di chi farà quivi Superiore, come gli altri che nella medefima Cafo, o Collegio abitano: e fe alcuno ancora verrà per trattar negozj, non li tratterà, fe non fecondo il configlio, ed indirizzo del medefimo.

44. REGOLE COM.

49 Ciascuno abbia queste regole, ed insieme quelle del proprio officio, e le intenda, e se le faccia familiari; ed ogni mese se ne rinfreschi la memoria leggendole, ovvero ascoltandole: ma quelli, che hanno officij particolari di Coadjutori, leggano ogni settimana le regole degli officij loro.



# REGOLE DELLA MODESTIA.

**C**irca la conversazione de' Nostri si può dire questo in generale, che in tutte le loro azioni esteriori si veda modestia, ed umiltà, congiunta con una religiosa maturità, ed in particolare si doveranno osservare le cose seguenti.

2 Il capo non si volti leggermente in quà, e in là, ma con gravità quando sarà bisogno; e non essendo bisogno si tenga dritto, ed inchinato più presto dalla parte dinanzi, che dall' uno, o l'altro lato.

3 Tengano gli occhi comunemente bassi senza troppo alzarli, o girarli in questa, e in quella parte.

4 Par-

4 Parlando , massime con persone di rispetto , non le guardino fisso nel volto , ma più presto sotto il viso .

5 Le rughe nella fronte , e molto più nel naso si devono schivare , acciò si veda la serenità di fuori , la qual mostri quella di dentro .

6 Le labbra non si tengano nè troppo serrate , nè troppo aperte .

7 Tutto il volto mostri più presto allegrezza , che tristezza , o altro affetto men' ordinato .

8 Le vesti , ed altri panni siano netti , ed accomodati decentemente , come a' Religiosi si conviene .

9 Le mani , se non s'adoperano in alzar le vesti , si tengano in modo decente quiete .

10 L'andare sia moderato senza notabil fretta , se la necessità non fosse urgente , nella quale ancora si servi il decoro

## DELLA MODEST. 47

in quanto si potrà.

11 Tutti i gesti finalmente, e movimenti del corpo siano tali, che diano a tutti edificazione.

12 Nell'andar fuori se sono molti, vadano a due, o a tre, secondo l'ordine, che lor farà dato dal Superiore.

13 Se occorrerà parlare, ricordinsi della modestia, e della edificazione sì nelle parole, come nel modo di parlare.



ISTRU-

# ISTRUZIONE

P E R

RENDER CONTO DELLA  
SUA COSCIENZA,

*Secondo l' usanza della  
Compagnia.*

**I**Ntendano tutti , quando hanno da render conto della loro coscienza, di quanta importanza il nostro B. P. Ignazio abbia sempre ciò stimato a maggior gloria della Divina Bontà ; acciò i sudditi con più abbondante grazia facciano più profitto nello spirito , e con tanto maggior diligenza , amore, e sollecitudine possano esser ajutati, e guardati da i pericoli, ed acciò quello , che nell' Esame , e Costituzioni ci è tante volte raccomandato , e nella regola 40. del Sommario delle Costituzioni ordinato, intorno  
al

PER SCOP.LA COSC. 49

al render conto della coscienza, compitamente s'offervi: e per questo deve ogn' uno con gran purità sotto sigillo di confessione, o di secreto, o in qualsivoglia modo che vorrà, e sarà di maggior sua consolazione, scoprire a pieno la sua coscienza, non celando cosa alcuna, con la quale abbia offeso l'universal Signore, dopo l'ultimo conto, che rese di sua coscienza; o almeno gli scuopra quei difetti, che da quel tempo in qua aggravano più l'anima sua.

Le cose principali, delle quali si deve render conto, sono ordinariamente le seguenti, delle quali dopo d'aver detto quello, che per dar piena cognizione di sè, averà giudicato dover dire, dimandi al Superiore, che lo interroghi, e supplisca, se alcuna cosa vi fosse, che esso giudichi a maggior gloria di

C

Dio,

Dio, e cognizione de' suoi sudditi voler sapere.

1 Se viva contento nella sua vocazione.

2 Come si trovi intorno all'ubbidienza, eziandio dell'intelletto, intorno alla povertà, castità, ed esercizio delle altre virtù, ed all'acquisto di quali principalmente attenda.

3 Se senta alcuna passione d'animo, o tentazione molesta, e della facilità, o difficoltà, e modo di resisterle, ed a che passioni, o peccato si senta più inclinato.

4 Se contra le Costituzioni, o Regole, o Ordinazioni de' Superiori abbia avuto fermo giudizio, o contra d'esse disputato.

5 Che concetto abbia dell' Instituto della Compagnia, e dei mezzi, che quella tiene, per conseguir il suo fine, e che zelo si senta d'aver della salute delle anime.

6 Come si sente affezionato alle cose spirituali, quanto tempo dia all' orazione, e da quale si trovi più ajutato, dalla mentale, o vocale, ed a qual dia più tempo, e che modo tenga nell' orazione.

7 Se nella pratica, ed esercizio delle cose spirituali sente gusto, e devozione, o per il contrario fittità, e disgusto, e distrazione di mente, e come si porta in esse.

8 Del frutto, che cava dalla Comunione, Confessione, esame di coscienza, massime dal particolare, e da tutti gli altri esercizi spirituali.

9 Se dopo l'ultimo conto reso di sua coscienza, abbia fatto maggior, o minor frutto, e che desiderio si senta avere della sua perfezione.

10 Come offervi le Regole, tanto quelle del Sommario delle Costituzioni, e Comuni, co-

me anco quelle, che apparten-  
gono all' officio suo.

11 Delle Mortificazioni, Pe-  
nitenze, ed altri esercizi che  
ajutano al profitto dello Spiri-  
to, e particolarmente della pre-  
parazione a sopportar ingiurie,  
ed altre cose appartenenti alla  
Croce di Cristo, e che deside-  
rio senta di tali cose.

12 Dei compagni, e come  
della loro conversazione s'aju-  
ta nel Signore, e se è più fami-  
liare con uno, che con l'altro.

13 Se senta alcuna avversio-  
ne d'animo da alcuno, e se ab-  
bia avuto qualche disgusto da  
alcuno de' Superiori, o dagli  
Officiali, o qualsivoglia altra  
persona; e come si trovi affe-  
zionato verso i Superiori.

24 Se abbia avuta alcuna  
tentazione, che altri abbiano  
saputa, massime circa la voca-  
zione.

# REGOLE DE' PELLEGRINI.

**S**Ì persuadano, che il fine del pellegrinaggio non è tanto per affaticare il corpo, e per fare molto cammino, quanto per trarne qualche frutto spirituale: e secondo quel fine regolino, e il cammino stesso, e l'altre fatiche del pellegrinaggio.

**2** Diranno tutti insieme ogni giorno, quando si mettono in cammino, le Litanie, o l'Itinerario, nè lascino l'orazione, e gli esami soliti, ed osservino ancora l'altre regole, per quanto la qualità del viaggio comporterà.

**3** Procurino con lo spesso meditare, ed orare farsi compagno nel cammino Cristo nostro Signore, e potranno talora con ragionamenti devoti, e

pii, e con leggere qualche libro spirituale alleggerire i fastidi del viaggio, e se per la strada, o negli alloggiamenti si ritroveranno con forestieri, ricordinsi, secondo il grado loro, avendo riguardo al tempo, ed alle persone, d'introdurre ragionamenti spirituali, e far per quanto possono, qualche frutto.

4. Dimandino la limosina semplicemente per amor di Cristo, acciò gettata da parte tutta quella speranza, che possono avere nei danari, e nelle cose create, la ripongano interamente, con vera fede, e con ardente amore nel loro Creatore e Signore, ricordevoli, che gli Appostoli, *sine sacco*, e *pera* furon mandati da Cristo, e che l'istesso Signore non avea, *ubi reclinaret caput suum*.

5. Desiderino di far prova di sè col bisogno, e con la carestia delle

delle cose necessarie al corpo, acciocchè volentieri s'avvezzi-  
no a mangiare, e dormire sco-  
modamente: le ingiurie, le  
beffe, e gli scherni, che nel  
cammino loro verranno fatti,  
con l'ajuto di Dio, li soppor-  
tino pazientemente; e si ralle-  
grino d'aver materia d'imitare  
in qualche modo Cristo nostro  
Signore, e di vestirsi delle sue  
vesti, e livree.

6 Coloro che hanno più for-  
za da camminare, devono se-  
guitare, e non andar avanti ai  
più deboli, e le giornate si mi-  
surino secondo la debolezza di  
questi; e se ad alcuno venisse-  
ro manco le forze, si deve o  
con cavalcatura, o con altro  
modo ajutare, nel che si ha  
d'aver l'occhio alla necessità,  
ed alla carità fraterna, non alla  
qualità delle persone.

7 Se alcuno s'ammalasse di  
modo, che non potesse andar

più innanzi, nè fosse espediente, che gli altri facessero ivi più dimora, se vi fosse qualche Collegio, o qualche Casa della Compagnia vicina, là (comportandolo la malattia) si dovrebbe condurre l'ammalato; altrimenti se gli lascerà uno de' nostri per compagno, acciocchè gli sia di consolazione, e d'aiuto: dopo d'aver l'infermo riacquistate le forze, seguiranno ambidue il cominciato viaggio.

8 Essendo per la strada invitati da qualche uomo dabbene, e divoto nostro amico, potrebbe quello che è superiore accettare la carità, che gli offerisce. Ma devono allora con parole, e con esempio religioso procurare di lasciar ben'edificati nel Signore coloro, che gli hanno albergati.

9 Della medesima edificazione, ed esempio si devono ricordar'

cordar' in tutti gli alloggiamenti, nè mai si scordino della sobrietà in tavola, e della modestia nella conversazione,

10 Quando alloggiano per istrada in qualche Collegio, o Casa della Compagnia, procurino tutti di lasciare a' nostri con l'esempio della vita, e de' costumi buon' odore di edificazione; e non parlino, nè trattino delle cose, o persone degli altri Collegi, o Case, se non fosse per edificazione.

11 Se passano per alcun luogo, ove sia Casa, o Collegio della Compagnia, non dimandino, o ricevano da' forestieri cosa alcuna per sè, o per altri, senza licenza del Superiore della medesima Casa, o Collegio.

12 Tutti gli altri dei nostri, che a piedi, o a cavallo fanno viaggio, osservino ancor loro,

38 REG. DE' PELLEGR.

per quanto sarà possibile, queste Regole de' Pellegrini: e tanto i Pellegrini, quanto gli altri, che fanno viaggio, procurino d'aver la patente dal loro Superiore.



COPIA

C O P I A  
D'UNA  
L E T T E R A

DEL N. B. P. IGNAZIO

*a' Padri , e Fratelli  
di Portogallo .*

**L**A somma Grazia , ed **I.**  
Amor' eterno di Cristo  
nostro Signore vi saluti,  
e visiti con i suoi sommi doni,  
e grazie spirituali . Molta con-  
solazione mi dà (Fratelli caris-  
simi nel Signor nostro Gesù  
Cristo) l'intendere i vivi , ed  
efficaci desiderj , che della vo-  
stra perfezione , e del suo ser-  
vizio , e gloria Divina vi dà  
quello , che per sua misericor-  
dia vi chiamò a questo Istitu-  
to , ed in esso vi conserva , ed  
indirizza a quel beato fine , al  
quale arrivano i suoi eletti .

E benchè in tutte le virtù , **II.**

C 6 e gra-

e grazie spirituali , vi desidero ogni perfezione , nondimeno (come da me averete inteso altre volte) nell' ubbidienza più particolarmente , che in nessuna altra virtù , mi dà desiderio Iddio nostro Signore di vedervi segnalati , non solamente per lo singolar bene , ch' ella porta seco , (per lo che tanto nella sacra Scrittura , con esempj , e parole , nel vecchio , e nuovo Testamento si celebra) ma ancora perchè (come dice San-

*Lib. 35. moral. cap. 12.* Gregorio) *Obedientia sola virtus est , quæ virtutes cæteras menti inserit , insertasque custodit .* E mentre questa fiorirà , tutte le altre si vederanno fiorire , e dar il frutto , ch' io nell' anime vostre desidero , e che

dimanda Colui , che per ubbidienza ricomprò il mondo , perduto per mancamento di quella:

*Ad Phil. 2.* *Factus obediens usque ad mortem , mortem autem Crucis .*

Nell'

DELL'UBBIDIEN. 61

Nell' altre Religioni potre- III.  
mo sopportare, che ci avanzino  
in digiuni, vigilie, ed altre  
asprezze, le quali secondo il suo  
instituto, ciascuna santamente  
osserva, ma nella purità, e per-  
fezione dell' ubbidienza con la  
rasssegnazione vera delle pro-  
prie volontà, ed annegazione  
de' proprj giudizi, molto desi-  
dero, Fratelli carissimi, che  
siano segnalati quei, che in que-  
sta Compagnia servono a Dio  
nostro Signore, e che in ciò si  
conoscano essere figliuoli veri  
di essa, non mirando mai la  
persona, a cui s'ubbidisce, ma  
in lei Cristo nostro Signore,  
per lo qual s'ubbidisce: poichè  
il Superiore, non perchè sia  
molto prudente, e molto buo- VI  
no, nè perchè sia molto quali-  
ficato in qualsivoglia altro do-  
no di Dio nostro Signore, ma  
perchè tiene il suo luogo, ed  
autorità, deve esser ubbidito,  
che di-

III. dicendo l'eterna verità: *Qui vos audit, me audit; qui vos spernit, me spernit*, nè al contrario per esser la persona men prudente, s'ha da lasciare d'ubbidirgli in quello, che è Superiore, rappresentando la persona di colui, che è infallibile Sapienza, il quale supplirà in quello, che manca a' suoi Ministri, nè per mancamento di bontà, o altre buone qualità; conciossiachè avendo espressamente detto nostro Signore:

*Mat. 23. Super Cathedram Moysi sederunt Scribæ, & Pharisei, soggiunge subito: Omnia quæcunque dixerint vobis, facite, secundum autem opera eorum nolite facere.*

IV. Perciò vorrei, che tutti vi esercitate a riconoscer in qualsivoglia Superiore Cristo nostro Signore, e far riverenza, ed ubbidire a Sua Divina Maestà in quello con ogni divozione. Il

che

che vi parrà men nuovo, se mirerete, che San Paolo eziandio a' Superiori temporali, e gentili comanda che s'ubbidisca, come a Cristo, dal qual ogni ordinata podettà discende, come scrive agli Efesi: *Obidite Dominis carnalibus, cum timore, & tremore, in simplicitate cordis vestri, sicut Christo: non ad oculum servientes, quasi hominibus placentes, sed ut servi Christi, facientes voluntatem Dei ex animo, cum bona voluntate servientes, sicut Domino, & non hominibus.* Di qui potrete inferire, quando un Religioso piglia uno, non solamente per Superiore, ma espressamente in luogo di Cristo nostro Signore, acciocchè lo governi, ed indirizzi nel suo santo servizio, in che grado lo debba tenere nell'anima sua; e se dee mirarlo, come uomo, o sol come Vicario di

di Cristo nostro Signore.

V. Similmente desidero, che s'imprima nell'anime vostre, che molto basso è il primo grado dell'ubbidienza, che consiste nell'esecuzione di quello, che è comandato, e che non merita nome d'ubbidienza, per non arrivare al valor di questa virtù, se non sale al secondo, di far sua la volontà del Superiore di maniera che non solamente abbia esecuzione nell'effetto, ma eziandio conformità nell'affetto con un'istesso volere, e non volere. Per questo dice la Scrittura: *Melior est Obedientia, quam victima*; perchè (secondo che dice San Gregorio) *per victimas aliena caro, per Obedientiam voluntas propria mactatur*. E come questa volontà è nell'uomo di tanto valore, così di tanto valore è l'oblazione, nella quale ella s'offerisce, per l'ubbidienza

1. Reg. 15.

Lib. 35.  
moral. cap.

12.

DELL' UBBIDIEN: 65

al suo Creatore, e Signore.

O quanto s'ingannano, ed in VI.  
quanto pericolo stanno, non  
dico solamente quei, che in  
cose, che a sangue, e carne  
appartengono, ma ancora in  
quelle che sono da sè molto  
fante, tengono, che sia lecito  
partirsi dalla volontà de' suoi  
Superiori, come sarebbe ne'  
digiuni, orazioni, e qualsivo-  
glia altra pia opera. Ascoltino  
quello, che ben nota Cassiano  
nella Collazione di Daniele

Abate: *Unum sane atque idem* Colla. 4.  
cap. 20.  
*inobedientiae genus est, vel prop-*  
*ter operationis instantiam, vel*  
*propter otii desiderium senioris*  
*violare mandatum: tamque dis-*  
*pendiosum est pro somno, quam*  
*pro vigilia Monasterii statuta*  
*convellere: tantum denique est,*  
*Abbatis transire praeceptum, ut*  
*legas, quantum si contempnas, ut*  
*dormias.* Santa era l'azione di  
Marta, santa la contemplazio-

IV  
 ne di Maddalena, fanta la penitenza, e lagrime, con le quali si bagnavano i piedi di Cristo nostro Signore; però tutto quello doveva essere in Betania, che s'interpreta, casa di ubbidienza. Dal che pare che ci voglia dare ad intendere Cristo nostro Signore (come avvertisce San Bernardo): *Nec studium bonæ actionis, nec otium sanctæ contemplationis, nec lacrymam pœnitentis extra Bethaniam illi accepta esse potuisse.*

*In serm.  
 ad milit.  
 serm. 1. 2.*

VII. Sicchè fratelli carissimi, procurate di far' intera la rassegnazione delle vostre volontà; offerite liberamente la libertà, ch' egli v' ha dato, al vostro Creatore, e Signore ne' suoi Ministri; E non vi paja che sia poco frutto del vostro libero arbitrio, che possiate interamente restituirlo, mediante l'ubbidienza, a quello, che ve lo diede; perchè in questo non  
 lo

DELL'UBBIDIEN. 67

lo perderete, anzi lo farete perfetto, conformando del tutto le vostre volontà con la regola certissima d'ogni rettitudine, che è la divina volontà; interpretate della quale vi è il Superiore, che in suo luogo vi governa.

E così non dovete procurare giammai di tirare la volontà del Superiore (la qual avete a pensare, che sia di Dio) alla vostra; poichè questo farebbe, non fare regola la divina volontà della vostra, ma la vostra della Divina, pervertendo l'ordine della sua sapienza. E' inganno grande, e d'intelletti oscurati dall'amor proprio, pensare, che si guardi l'ubbidienza, quando il Suddito procura di tirare il Superiore a quel, che esso vuole. Udite San Bernardo esercitato in questa materia: *Quisquis aperte, vel occulte satagit, ut quod habet in voluntate, hoc ei spiritualis*

VIII.

XI

*In sermo-  
de trib. or-  
dinib. eccle.  
ad patres  
in capitulo.*

Pater

*Pater injungat ipse se seducit, si forte sibi quasi de Obedientia blandiatur: neque enim in ea re ipse praelato, sed magis ei praelatus obedit.* Di maniera che conchiudo, che a questo secondo grado d'ubbidienza (il quale è oltre l'esecuzione far sua la volontà del Superiore, anzi spogliarsi della sua, e vestirsi della Divina, per quello interpretatagli) è necessario, che saglia chiunque alla virtù dell'ubbidienza vuol pervenire.

**IX.** Ma chi pretende fare intera, e perfetta obblazione di se stesso, oltre la volontà, fa di mestiero ancora ch' offerisca l'intelletto, che è un altro grado, e supremo d'ubbidienza; non solamente avendo un volere, ma eziandio un sentir istesso col suo Superiore, sottoponendo sempre il proprio giudizio a quel del Superiore in quanto la divota volontà può inchinar

l'in-

l'intelletto : perchè se ben questo non è libero come la volontà, anzi naturalmente consente a quello, che se gli rappresenta per vero, tuttavia in molte cose, nelle quali non lo sforza l'evidenza della verità conosciuta, può con la volontà inchinarsi più ad una parte, che all'altra; ed in cose tali ogni vero ubbidiente dee inchinarsi a sentire quello, che il suo Superiore sente. E' certo, poichè la ubbidienza è un' olocausto, nel quale l'uomo tutto intero senza dividere di sè parte alcuna s'offerisce nel fuoco della carità al suo Creatore, e Signore, per mano de' suoi Ministri, e poi ch'ella è una rassegnazione intera di se medesimo, per la quale si spoglia tutto di se, per esser posseduto, e governato dalla Divina Provvidenza per mezzo del Superiore; non si può dire, che

l'ubbi-

l'ubbidienza comprenda solamente l'esecuzione, per effettuare, e la volontà per contentarsi; ma ancora il giudizio, per sentir quello, che il Superiore ordina, in quanto (come s'è detto) per vigor della volontà, può inchinarsi.

- X. IX. Piacesse a Dio nostro Signore, che fosse tanto intesa, e praticata questa ubbidienza dell'intelletto, quanto essa è a ciascuno che vive in religione necessaria, ed a Dio nostro Signore molto grata. Dico esser necessaria, perchè come ne' corpi, acciocchè l'inferiore riceva il movimento, ed influsso del superiore, bisogna che gli sia soggetto, e subordinato con convenienza, ed ordine dell'uno corpo all'altro; così nel movimento d'una creatura razionale per l'altra (il che si fa per l'ubbidienza) è necessario, che quella, la quale è mossa, sia
- iddu'l
- fog-

DELL' UBBIDIEN. 71

foggetta, e subordinata, acciò riceva l'influenza, e virtù di quella, che muove: e questa foggezione, e subordinazione non si fa senza la conformità dell'intelletto, e della volontà della inferiore alla superiore.

Oltre a ciò se riguardiamo la causa, ed il fine dell'Ubbidienza; come può errare la nostra volontà, così può l'intelletto in quello, che a noi conviene: e come per non errare con la nostra volontà, si tiene per ispediente conformarla con quella del Superiore, così per non errare col nostro intelletto si dee conformarlo con quello del medesimo: *Ne innitaris prudentiæ tuæ*, dice la Scrittura. Parimente nell'altre cose umane comunemente tengon' i Savi, che vera prudenza è non si fidare di sua propria prudenza specialmente nelle cose proprie, nelle quali non sono gli uomi-

XII

XI.

Prover. 3.

Coll. 2. 1103

112

D. 11.

uomini comunemente buoni giudici per la passione. Essendo dunque che dee l'uomo più presto seguire il parer d'altri ( benchè non sia Superiore ) che il proprio , in cose sue , quanto più il parer del suo Superiore, il quale in luogo di Dio ha pigliato , acciò si governi per lui , come per vero interprete della Divina volontà? ed è certo, che nelle cose, e nelle persone spirituali è ancora più necessario questo consiglio, per esser grande il pericolo della via spirituale , quando senza freno di discrezione si corre per quella. Per il che dice Cassiano nella Collazione dell'Abate Moyse: *Nullò alio vitio tam præcipitem Diabolus Monachum pertrahit ad mortem, quam eum eum neglectis consiliis seniorum, in suo iudicio persuaserit, ac definitione, doctrinave confidere.*

coll. 2. 0.  
11.

Dall'

Dall' altro canto, ove non è XII.  
 l'ubbidienza del giudizio, è impossibile, che l'ubbidienza della volontà, e dell' esecuzione sia qual conviene: perchè le forze appetitive nelle anime nostre seguono naturalmente le apprensive: e così farà cosa violenta, ubbidir con la volontà lungo tempo contra il proprio giudizio, e quando uno pure ubbidisse alcun tempo per quell' apprensione generale, che gli è necessario ancora ubbidire nelle cose non ben comandate; nientedimeno non è per durare: e così si perde la perseveranza, e se non questa, almeno la perfezione dell' ubbidienza, la qual consiste in ubbidire con amore ed allegrezza; e chi va contra quello, che sente, non può, mentre dura tal repugnanza, ubbidir con amore, nè allegramente. Si perde anco la prontezza, e prestezza, la qual non

ellon

D

si tro-

si trova, ove non è il giudizio pieno, anzi si dubita, s'egli è bene, o nò, far ciò, che si comanda: Perdesi la semplicità tanto lodata nell'ubbidienza cieca, disputando se egli comanda bene, o male, e forse condannando il Superiore, perchè gli comanda cosa, che a lui non va a gusto: perdesi l'umiltà, preferendosi da una parte, benchè dall'altra si sottoponga al Superiore: Perdesi la forza nelle cose difficili: e per abbreviare, si perdono tutte le perfezioni di questa virtù; ed al contrario, si ritrova nell'ubbidire (se'l giudizio non si sottomette) scontento, pena, tardanza, pigrizia, mormorazioni, scuse, ed altre imperfezioni, ed inconvenienti grandi, che scemano il valore, ed il merito dell'ubbidienza. Onde ragionevolmente dice San Bernardo, parlando di quei, che

nelle

DELL' UBBIDIEN. 75

nelle cose comandate fuor del loro gusto, ricevono pena:

*Hoc si molestè cœperis sustinere, si dijudicare Prælatum, si murmurare in corde, etiam si exteriùs impleas, quod jubetur, non est virtus patientiæ, sed velamentum malitiæ.* Serm. 3. de Circumcis.

Poi se si riguarda la pace, e tranquillità di colui, che ubbidisce: certo è, che non l'avrà quello, che tiene nell'anima sua la causa dell'inquietudine, e turbazione, che è il giudizio proprio, contra quello, a che l'ubbidienza l'obbliga.

Per questo, e per l'unione, XIII. con la quale l'essere d'ogni Congregazione si sostiene; esorta

tanto San Paolo: *Ut id ipsum omnes sapiant, & dicant;* acciocchè con l'unione de' giudizi, e volontà si conservino. Di

più s'egli ha da esser un medesimo il sentir del capo, e delle membra; chiaramente si vede,

se ragionevol cosa è, che il capo consenta a quelle, o quelle al capo. Di modo che per le cose sopradette è manifesto, quanto sia necessaria l'ubbidienza dell'intelletto.

XIV. Ma chi vorrà vedere, quanto ella sia in sè perfetta, e grata a Dio nostro Signore, lo potrà intendere per il valore dell'oblazione nobilissima, che si fa di tanto degna parte dell'uomo, ed anche perchè così l'ubbidiente si fa tutto ostia viva, e grata a Sua Divina Maestà, non ritenendo cosa alcuna per se stesso, e finalmente per la difficoltà, con la quale si vince per suo amore, andando contra l'inclinazione naturale, che ha l'uomo di seguitare il proprio giudizio. Di maniera, che l'ubbidienza, benchè sia perfezione della volontà propriamente, che la fa pronta ad eseguire la volontà del Superiore,

DELL' UBBIDIEN. 77

periore , nientedimeno biso-  
gna (come s'è detto) che si  
stenda infino al giudizio , in-  
clinandolo a sentir tutto ciò ,  
che il Superiore sente ; accioc-  
chè così si proceda con intera  
forza dell' anima , della volon-  
tà , e dell' intelletto all' esecu-  
zione pronta , e perfetta.

Parmi , Fratelli carissimi , XV.

sentirvi dire, che vedete, quan-  
to importa questa virtù , ma  
che desiderareste intendere ,  
come potreste conseguire la  
perfezione d'essa . Al che vi  
rispondo con San Leone : *Nihil*  
*arduum est humilibus , & nihil*  
*asperum mitibus* . Sia in voi  
l'umiltà , sia in voi la mansue-  
tudine ; che Iddio nostro Si-  
gnore vi darà grazia , con la  
quale soavemente , ed amoro-  
samente gli manteniate l'obbla-  
zione , che gli avete fatta .

*Serm. 5.  
de Epiph.*

Oltre a ciò tre mezzi in par- XVI.  
ticolare vi rappresento , i quali

## 78 LET. DEL N. B. P. IGN.

per la perfezione dell' ubbidienza dell' intelletto vi ajuteranno grandemente. Il primo è, che (come al principio vi dissi) non consideriate la persona del Superiore, come uomo soggetto ad errori, e miserie: ma più presto riguardiate a quello, a cui in persona sua ubbidite, che è Cristo somma Sapienza, immensa Bontà, Carità infinita, il qual sapete, che non può ingannarsi, nè vuole ingannare. E poichè siete certi, che per amor suo vi siete sottoposti all' ubbidienza, sottomettendovi alla volontà del Superiore, per più conformarvi con la Divina, confidatevi ancora, che non mancherà la sua fedelissima carità d'indirizzarvi per il mezzo, che v'ha dato: sicchè non pigliate la voce del Superiore in quanto vi comanda, se non come quella di Cristo, conforme a quello, che

DELL' UBBIDIEN. 79

che San Paolo dice a' Coloffensi, esortando i Sudditi ad ubbidire ai Superiori : *Quodcumque facitis, ex animo operamini, sicut* Cap. 3.

*Domino, & non hominibus, scientes quod à Domino accipietis retributionem hereditatis,*

*Domino Christo servite.* Ed a quello, che San Bernardo dice:

*Sive Deus, sive homo, Vicarius Dei, mandatum quodcumque tradiderit; pari profecto* In tract. de praecepto, & dispensatione.

*obsequendum est cura, pari reverentia deferendum, ubi tamen Deo contraria non praecipit*

*homo.* Di questa maniera, se riguardate, non l'uomo con gli occhi esteriori, ma a Dio con gl' interiori, non troverete difficoltà in conformare le vostre

volontà, e giudizi con la regola, che avete presa delle vostre

azioni.

Il secondo mezzo è, che siate pronti a trovar sempre ragioni, per difender quello, che

XVII.

80 LET. DEL N. B. P. IGN.

il Superiore ordina, e quello, a che s'inchina, e non a riprovarlo. A questo ajuterà l'avere amore a ciò, che ordina l'ubbidienza, d'onde parimente nascerà l'ubbidire con allegrezza, e senza molestia alcuna: perchè (come dice San Leone):

*Ser. 4. de  
jejun. sept.  
mensis.*

*Non dura ibi necessitate servitur,  
ubi diligitur, quod jubetur.*

**XVIII.**

Il terzo mezzo, per sottoporre l'intelletto, facile, sicuro, ed usato da' Santi Padri, è presupporre, e credere a un certo modo, come si suole nelle cose della Fede, che tutto ciò, che'l Superiore ordina, è ordinazione di Dio N. S., e sua santissima volontà; ed alla cieca, senza inquisizione alcuna, procedere con la prestezza, e prontezza della volontà desiderosa d'ubbidire all'esecuzione di tutto quello, che vien comandato. Così è da credere,

*Gen. 22.*

che procedeva Abramo nell'ubbi-

DELL' UBBIDIEN. 81

ubbidienza, che gli fu imposta di sacrificare il suo figliuolo Isaac : Così nel nuovo Testamento alcuno di quei Santi Padri, che narra Cassiano, come l'Abate Giovanni, che non guardava, se quello che gli era comandato fosse utile, o nò, come rigare un anno con travaglio un palo secco; nè manco s'egli era possibile, o impossibile, come quando tanto animosamente procurava di muovere solo, come gli comandavano, una pietra, la qual molti insieme non averebbero potuto. E per confermare tal modo d'ubbidienza, veggiamo, che con miracoli concorreva talvolta Iddio nostro Signore, come in Mauro discepolo di San Benedetto, il qual' entrando nell' acqua per comandamento del suo Superiore non si bagnava: ed in quell' altro, al quale comandatogli, che menasse la

*Lib. 4. c.  
24. & 26.*

XIX

*Greg. 2.  
Dialog. c. 7.*

*In vitis  
Parrum 2.  
par. lib. de  
obed.*

Lionessa, la pigliò, e la menò al Superiore, ed altri simili, come sapete. Sicchè voglio inferire, che quel modo di fuggiare il proprio giudizio, con presupporre, che ciò, che si comanda è il meglio, conforme alla Divina volontà, senza cercare altro, è cosa usata da' Santi, e deve essere imitata da chi desidera perfettamente ubbidire in tutte le cose, ove non si vedesse manifestamente peccato.

**XIX.** Con questo però non si vieta, che se alcuna cosa vi s'offerisse, differente da quello, che'l Superiore sente, e facendo orazione, vi paresse nel cospetto di Dio, che convenisse di rappresentarla a lui, che non lo possiate fare. Ma se in ciò volete procedere senza sospetto dell'amor, e giudizio proprio; dovete restare indifferenti innanzi, e dopo che averete pro-

posto

DELL' UBBIDIEN. 8;

posto il parer vostro, non solamente all' esecuzione di pigliare, o lasciare la cosa, di che si tratta: ma eziandio a contentarvi più, e riputar migliore, quanto il Superiore ordinerà.

E questo, che ho detto dell' **XX.** ubbidienza s'ha da intendere tanto di particolari verso i suoi Superiori immediati, come di Rettori, e Prepositi locali verso i suoi Provinciali, e di tutti i Provinciali verso il suo Generale, e del Generale verso colui, che Iddio N. S. gli ha dato per Superiore, cioè il suo Vicario in terra, acciò interamente si guardi la subordinazione, e conseguentemente l'unione, e carità, senza la quale il buon essere, e governo della Compagnia, e d'ogn' altra Congregazione non potrebbe conservarsi. E questo è il modo col quale la Divina Provvidenza

foavemente dispone tutte le cose, conducendo l'infime per le mezzane, e le mezzane per le sublimi, a' suoi fini. E così negli Angeli si ritrova subordinazione d'una Gerarchia all'altra, e ne' Cieli, ed in tutti i movimenti corporali, riduzione d'inferiori a' superiori, e de' superiori grado per grado infino al supremo movimento. Questo medesimo si vede nelle Città, e Terre, ed in tutti i governi ben ordinati, ed ancora nella Gerarchia Ecclesiastica, la quale si riduce al Vicario di Cristo nostro Signore: e quanto meglio s'osserva questa subordinazione, tanto è migliore il governo: e dal mancamento di questa si veggono in molte Congregazioni mancamenti notabili. Perciò desidero, che in questa, nella quale Iddio nostro Signore mi ha dato qualche carico, sia così perfetta

fetta questa virtù, come se da quella dipendesse tutto il suo bene.

E così come ho cominciato **XXI.**  
 in questa materia, voglio far fine, senza parlar d'altro, pregandovi per amore di Cristo nostro Signore, il quale non solamente diede il precetto, ma ci è preceduto ancora con l'esempio dell'ubbidienza, che vi sforziate tutti di conseguirla, con gloriosa vittoria di voi medesimi: vincendovi nella parte più alta, e difficile, che avete, cioè nelle vostre volontà, e giudizj, acciocchè così il vero conoscimento, e l'amor di Dio nostro Signore vi possedga interamente, e governi l'anime vostre per tutta questa peregrinazione, finchè vi conduca insieme con molti altri per mezzo vostro all'ultimo, e felicissimo fine della sua eterna beatitudine. Alle vostre

86 LET. DEL N. B. P. IGN.

stre orazioni molto mi raccomando . Di Roma a' 26. di Marzo 1553.

XXI

Di tutti in Domino .

Ignazio .



AVVISI

# A V V I S I GENERALI,

*Che servono*

Per indirizzo de' Nostri, e si  
devono da tutti osservare:

*Cavati da varj Ordini, e Decreti  
di Congregazioni.*

**I** **N**essuno, benchè Sacer-  
dote, anderà vagan-  
do la mattina fuori di  
Camera nel tempo dell' Esame,  
se non si occuperà in Chiesa:  
Ed i Sacerdoti, che non saran-  
no occupati, faranno ancor essi  
l'Esame, se però poco prima  
per occasione di celebrare non  
l'aveffero fatto; perchè in tal  
caso potranno recitar le Ore,  
o in altra maniera orare in ca-  
mera: li giorni Festivi, e di  
Domenica, quando si predi-  
cherà, non vi farà l'Esame per  
obbli-

*Cap. 5. Ord.  
Gener.*

obbligo, onde non si dovrà dar segno; come all' incontro, non vi dovendo esser Predica, si doverà sonare, e far l'Efame.

2 Nessuno, quantunque de' Procuratori, che dovrà venire a Roma, piglierà cura di negozj forestieri, o prometterà a quelli l'opera sua, senza licenza del Provinciale; il quale molto di rado, e non senza gravi cause la concederà.

3 Sappiano i Nostri non solamente Sacerdoti, che devono diligentemente osservare la sua regola di aver presso di sè il compagno, quando vanno per confessar Donne, o per altra causa, che mentre tratteranno con quelle, converrà, che sia il compagno in luogo tale, onde possa vederli, non già udire quel che richiederà segreto, in quanto comporterà il luogo; Ma che tutti gli altri, che non sono Sacerdoti, devono aver seco

feco il compagno, o sia per visitar Donne, o sia per accompagnar altri de' nostri a questo fine; Anzi per l'edificazione, e decenza esterna, si sforzeranno tutti in qualsivoglia sorte di visite, benchè di uomini, di averlo sempre presente, come testimonio delle sue azioni: se però le persone, che visiteranno non fossero tali, che, e per la qualità de' negozj, e per la civiltà, non permettessero di esser insieme. Onde quei, che accompagneranno, quanto prima saranno ritornati a casa, dovranno far consapevole il Superiore, quantunque da lui non richiesti di quanto sarà occorso contro questa Regola.

4 In iscriver lettere, non solo si ha strettamente da osservare la Regola, di non iscriver senza prima ottenuta licenza dal Superiore, e mostratele a chi dal Superiore sarà deputato:

Ma

39. Som.  
Cap. 15. Or-  
din. Gen. à  
§. 7. ad 13.

Ma dovrà ogn' uno avvertire di non iscrivere cose lontane da Religioso, come di negozj secolari, di cose difutili, di novelle, ed altre simili: e molto più dovranno guardarsi da certi modi, e frasi di dire, che hanno del secolare, e corteggiano; in maniera che non solo le cose, che scrivono, ma il modo di scriverle, sia di edificazione a chi le legge.

5 Quando scriveranno al Generale, ed ai mediati Superiori, o da quelli riceveranno lettere, niuno le mostrerà al Superiore immediato. Ma se alcuna cosa bisognerà dirgli, si faccia a bocca senza mostrargli le lettere.

6 Le lettere de'negozj si dovranno solamente scrivere al Generale, e non ad altri, perchè con esso lui li trattino. Si potrà bene significar loro, acciò sollecitino la spedizione. Ma  
quelle,

Cap. 15.  
Ord. §. 14.

Ex ser. §.  
14. 15. &  
16.

quelle, che averanno bisogno dell'opera del Procurator Generale, si segnino di fuori con la lettera P.

7 Quando alcuno vorrà scrivere al Superiore lettere *Soli*, Ex In-  
strum. 19.  
§. 3. due cose dovrà fare: Prima, che le cose siano tali, quali veramente richiedano secreto, nè si possano comunicare ad altri. Seconda, che occorrendo scriver negozj di altra materia, non lo facciano in queste lettere *Soli*, ma in altre distinte.

8 Nel dimandar limosine si proceda con religiosa moderazione per l'edificazione, procurando di non esser troppo importuni: altrimenti si alieneranno da noi, e da' nostri ministeri i prossimi: onde farebbe la perdita maggiore del frutto spirituale, e del temporale insieme. Ex o. 19.  
ord. §. 16.

9 Intendano tutti che non possono, ancorchè con prete- Ex decret.  
38. 6. Cong.  
Can. 7.sto

sto di trattar familiarmente con Principi, ed altre persone di qualità, o di essere lor Confessori, ricever qualsivoglia cosa da quelli per uso proprio, e per poterne disporre. Anzi che nè meno potranno in ciò dar licenza i Superiori: ma sì bene castigar coloro, che in questo averanno mancato. E se alcuna cosa sarà loro offerta, o mandata spontaneamente, si riceva, e si dispensi in comune, conforme la Regola.

64. *Prap.*  
60. *Reg.*

*Ex c. 17.*  
*ordin.*

IO Sappiano tutti che la quantità, che è sufficiente nel furto per peccar mortalmente contro il settimo Precetto, è anco bastevole a far contro il voto della Povertà, se alcuno de' nostri si usurpa alcuna cosa come propria, o disponga senza licenza del Superiore.

*Can. 23.*  
*ordin.*

II Niuno per l'avvenire in qualsivoglia modo dia, o mostri le lettere annue a forestieri.

GENERALI. 93

12 Niuno eccetto quelli, ai quali appartiene per uffizio, Ex c. 24<sup>o</sup>  
ordin. come sono i Consultori, Ammonitori, e Confessori, prenderà la cura di negozio di alcun de' nostri da trattare col Superiore; nè per modo alcuno si usurpi tal carico come proprio d'intercedere, per esempio, quando si tratta di ricevere alcuno nella Compagnia, o di licenziarlo, o di ritenerlo, di promuoverlo a quello, o a quell'altro grado, di applicarlo a questi studj, o ad altri, e simili. E se parrà ad alcuno doverfi proporre al Superiore qualche cosa delle suddette, ciò non doverà far per ragion di amicizia, o di affezion particolare, ma sì bene per il maggior bene della Compagnia, ovvero per ajuto spirituale, e solida consolazione di chi si tratta. Ed in tal caso; raccomandato prima il negozio al Signore, e ben bene

bene ponderate le ragioni, basterà schiettamente proporlo al Superiore, o all' Ammonitore. Anzi dovrà maneggiar il negozio in maniera, che non apparisca volerlo per ogni modo condurre a fine: e molto meno di tirar al suo parere i Consultori. In somma tratterà in modo, che nè a' Superiori, nè ad altri cagioni molestia: ma tutto il pensiero lasci in man loro, credendo, che quanto quelli, dopo d'aver pesate le ragioni, nel cospetto del Signore delibereranno, sia il meglio, e più conforme al servizio Divino.

*Ex Instr.  
pro reno-  
vat. spiri-  
talis §. 3.*

13 Siccome a' Viandanti si deve con ogni carità provvedere di necessario viatico: così in conto niuno si permettano danari per comprar cose superflue, e che discordano dalla povertà religiosa: per esempio cose curiose, e preziose: e molto meno

GENERALI. 95

meno si doveranno dimandare da forestieri, o da parenti con perdita dell' edificazione.

14 Non si permetta, che i nostri abbiano presso di sè, o portino cose, che a' Religiosi, quali noi siamo, grandemente disdicano, come sono orologi a ruota, immagini di molto prezzo, reliquiarj curiosi, e preziosi, e simili.

*Ex Instr. pro renovat. spiritus §. 7.*

15 Nissuno nei libri, i quali con licenza de' Superiori terrà presso di sè, vi scriva: ad uso ec., o cosa simile, che repugni alla purità, e perfezione della povertà. Ma in quelli, che con licenza de' Superiori averà comprato per servirsene (i quali però non si dovranno portare da un luogo all' altro) basterà scrivervi il nome del Collegio, o Casa, a cui sono applicati.

*Ex Instr. pro renovat. spiritus §. 8.*

16 Sappiano tutti, che la promessa, che si fa di entrare nella Compagnia nella formola de'

*Ex Cam. 2. Cong. V. decr. 16.*

de' voti semplici di Scolari, è voto particolare, diverso dagli altri tre, col quale ciascuno si obbliga ad accettare il grado di Professo, o di Coadjutor formato; secondo che parerà al Preposito Generale per maggior gloria di Dio.

17 Intendano il senso di quelle parole della Regola del Sommario (che di niuna cosa come propria si servano) esser questo, che faranno non solo contro il voto quelli, che dopo i tre voti sostanziali s'usurperanno alcuna cosa come propria: ma ancora quelli, che non hanno rinunziato i suoi beni, in qualsivoglia modo, che essi disporranno, o faranno rinunzia, senza il consenso del Superiore.

18 Per ischivar ancora ogni apparenza di male, e per rimediare, in quanto si può, alle querele, che vengono da false

ap-

Can. 7.

Cong. V. p.

3. c. 1. §. 7.

Reg. Sam.

24.

Ex Can.

10. Cong. 5.

Dec. 63. &

101.

apprensioni, si ordina a tutti i nostri in virtù di santa Ubbidienza, e sotto pena d'inabilità a qualsivoglia uffizio, dignità, o prelazione, di privazione di voce attiva, e passiva, che nissuno ardisca in modo alcuno intramettersi in negozi pubblici, e secolari di Principi, che sono di ragion di Stato; nè per molto, che ne sia richiesto, o pregato, prenda l'affunto di trattarli.

19 Si guardino diligentemente di non insinuarsi in amicizie di Principi, con grave danno, e perdita dello spirito, e della religiosa disciplina; nè s'impieghino in negozi secolari, benchè di cose particolari, toccanti a parenti, amici, o a chi altro si sia, se però tal volta a giudizio del Superiore altro non ci dettasse la carità; acciocchè fuggendo simili maneggi, come lontani da noi, ci

*Ex Can.*  
13. Cong.  
5.  
*Decr. 64.*  
e 102.

E sfor-

sforziamo d'impiegarci in ajuto de' nostri prossimi entro i cancelli del nostro Istituto.

*Ex Can. 11.*

*Cong. 6.*

*Descr. 46.*

*§. 2.*

*Ex Deput.*

*pro renov.*

*Spiritus.*

20 Tutti una volta l'anno faranno gli Esercizj spirituali per otto, o dieci giorni continui.

21 Sappiano, che siccome fatto s'è per il fine della ricreazione, si ha subito a tacere, essendo compito il tempo di quella, così quando si anderà fuori di Casa, non si doverà parlare dentro la Città, ove è frequenza di popolo, secondo l'intelligenza della regola del silenzio. E quei, che in Refettorio, o in Cucina serviranno a tempo della prima, o seconda tavola, intendano, che ancora essi doveranno servare lo stesso silenzio, benchè potranno poi fermarsi alla seconda ricreazione.

23 Ogn' uno s'ingegni non solo di spendere religiosamente

il

il tempo della ricreazione, acciocchè lo spirito per la troppa libera conversazione non si raffreddi, o più del dovere si diffonda; ma si sforzi ancora, dato bando a' ragionamenti inutili di cose curiose, e leggere, avvezzarsi a parlare di quelle, che sono proprie de' Religiosi; Acciocchè, quando conviene conversare con forestieri, sappia ogn' uno introdurre sì fatti ragionamenti, che mostrino la pietà, e religione di chi tratta, ed edifichi parimente chi ascolta.





# RACCOLTA

DI

## ALCUNI DECRETI

*Delle*

Congregazioni Generali,

*Da leggersi ogn' anno pubblica-  
mente con gli Avvisi*

*Generali.*

*Cong. vii.  
Can. 6. De-  
cr. 25. §. 2.*

**N**El tempo dell' Ora-  
zione, e dell' Esame  
nissuno senza espres-  
sa licenza del Superiore, deve  
essere chiamato nè alla Porta,  
nè in Chiesa, eccettuati quei  
giorni più solenni, ne' quali  
si assiste in Chiesa ad udire  
le Confessioni. E ogn' uno,  
quan-

DI ALC. DECR. 101

quanto lo comporterà la gravità de' negozj, si sbrighi per l'Orazione da ogni altra occupazione, e si ritiri in tempo per farla.

2 Vi sia in tutte le Case *Ibid. Can. 7. Dec. 2. §. 1.*  
 Persona fedele, che nel tempo dell' Orazione faccia la visita a quelli ancora, che con licenza de' Superiori dormono di più. Non si lasci però all' arbitrio di veruno di stendere questa licenza al tempo che gli piacerà; ma si deve assegnare a tutti un tempo determinato per alzarsi, e per fare l'Orazione. Ancor a quelli, i quali nel tempo dell' Orazione sono impediti dalle faccende ordinarie di Casa, si assigni determinatamente l'ora per fare la Meditazione, e chi nel detto tempo gli ha da visitare.

3. All' Esame della sera deve *Ibid. Can. 5. Dec. 25. §. 3.*  
 precedere un quarto d'ora in-

E 3                    tero,

tero , che dovranno tutti impiegare nella lezione del libro spirituale; ed in prepararsi per la Meditazione della seguente mattina .

*Cong. viii.*  
*Can. 17.*  
*Decr. 38.*  
*§. 4.* 4 I punti di questa Meditazione si diano a tutti i Fratelli Coadjutori dal Prefetto delle cose Spirituali, o da altri, che farà da' Superiori determinato.

*Cong. xvi.*  
*Decr. 34.* 5 Non è lecito a' Provinciali di dispensare veruno dal fare tutto intero l'anno della terza Probazione.

*Cong. viii.*  
*Can. 16.*  
*Decr. 38.*  
*§. 1.* 6 Si procuri , che gli Esercizj Spirituali si facciano con esattezza , astenendosi in tal tempo da ogni altra occupazione : nè possono i Superiori locali dispensar veruno dal fargli ogni anno per otto interi

*Cong. vii.*  
*Decr. 25.*  
*§. 4.* giorni . Ed avvertano i Superiori di non occuparsi essi , e di non permettere, che altri si occupi nel detto tempo in verun negozio : nè meno in fen-

tir. Confessioni, o Predicare.

7 Nelle Messe, e ne' Vespri, quando si cantano nelle nostre Chiese, nell' amministrazione de' Sacramenti, e negli altri Offizj Ecclesiastici, si osservi da per tutto il Rito Romano, in maniera, che non si faccia cosa a quello contraria.

*Cong. ix.  
Decr. 19.*

8 Sappiano tutti, che, se i voti fatti dopo il Noviziato, non fossero stati validi per difetto di età, del Biennio, o altro simile, quando, cessato il detto impedimento, si rinnovano secondo l'usanza della Compagnia, hanno l'istessa forza, come se si facessero la prima volta.

*Cong viii.  
Can. 4. De-  
cr. 22.*

9 Essendo chiaramente espresso nelle Costituzioni, e nelle Bolle de' Sommi Pontefici, che non si ammetta alcuno alla Professione de' quattro voti, se ad una eccellente Dottrina non abbia unito una uguale

*Cong. ix.  
Can. 19.  
Decr. 6.*

E 4 virtù,

virtù, si raccomanda seriamente agl' Informatori *ad Gradum*, che nel fare le Informazioni esaminino avanti Iddio, se quello, di cui si tratta, superi la mediocrità nella virtù. Nè può giudicarsi, che la superi, se non quello, che per lo più opera secondo i dettami della virtù, e che si stima dover fare il medesimo nelle cose più difficili: che fugge le colpe più leggiere: che accetta volentieri le penitenze, e se ne approfitta: e che finalmente dà soddisfazione co'suoi portamenti a' Superiori, ed a' Domestici.

Cong. ii.  
Can. 20.  
Deer. 58.

10 Qualunque Professo, e Coadjutore Spirituale formato, fatto che avrà la Professione, o i Voti semplici, dentro il termine di un' anno, per quaranta giorni seguiti, o interpolati deve insegnare la Dottrina Cristiana a' Fanciulli, e Gente rozza.

11 Tutti i Professi in vigore del Voto, che fanno di denunziare chi ambisce, sono obbligati a denunziare ancora i non Professi. Cong. ix. Can. 3. De-cr. 3.

12 I Fuggitivi dalla Compagnia incorrono *ipso facto* nella scomunica. Ex ead. Can. 2. De-cr. 27.

13 Chiunque con libri scritti, o stampati infama la Compagnia, o il suo modo di vivere, e governare; o i Superiori; e quelli, i quali sparlano così apertamente dell' Instituto, onde paja, che vogliono tirare altri nel loro parere, devono riputarfi Perturbatori della Compagnia, ed incorri nelle pene, stabilite contro i Perturbatori. Il medesimo s'intenda di quelli, i quali per mezzo di fazioni, e di ajuti esterni si sforzano di costringere i Superiori a far nuove divisioni di Provincie, o d'impedire le legitimamente instituite. Ex ead. Can. De-cr. 5. & 25.

*Ex. cad.  
Can. 4. De-  
cr. 12.*

14 I Precetti in virtù di fanta Ubbidienza intimati alle Persone particolari; ancorchè siano morti, o abbian terminato l'uffizio quelli che l'imposero, hanno il suo vigore, finchè non vengano rivocati da' Successori, o da' loro Superiori. Avvertano bensì i Superiori di non far tali Precetti, se non per molto gravi cagioni.

*Cong. x.  
Can. 9. De-  
cr. 8.*

15 Sappiano tutti, che il Precetto in virtù di fanta Ubbidienza fatto già dal P. Muzio Vitelleschi ad alcune Provincie, in quanto alla prima sua parte, che è di non procurare intercessioni di Esterni,

*Cong. xvi.  
Dec. 17.*

fu poi steso a tutte: e che il peccato, con cui si trasgredisce questo precetto, è caso riservato al Superiore. Fu però dichiara-

*Cong. x.  
Dec. 18.*

rato, che ciò s'intende solo di quelle intercessioni, che non lasciano a' Superiori libero il governo, o almeno lo rendono  
loro

loro difficile, in modo, che non possano disporre delle cose, e delle Persone a lor soggette, come giudicano, e vogliono, secondo il nostro Istituto.

16. Se si troverà, che alcuno abbia procurato o per sè, o per altri, Protettori, ed Intercessori esterni presso de' Superiori; si punisca gravemente secondo la qualità del delitto: con escluderlo da ciò, che pretendeva, e con privarlo inoltre per qualche tempo di ogni più cospicuo uffizio nella Compagnia, ovvero d'ogni diritto, che aver possa, di voce attiva, e passiva. Che se alcuni, senza saperlo, avranno simili Protettori, subito che averanno notizia de' loro uffizj, e delle loro pratiche, sian tenuti (benchè non sotto Precetto) a svelare quanto passa a' Superiori, ed impedire, quanto potranno, l'ope-

*Cong. vii.  
Can. 9. §. 1.  
Dec. 20.*

ra di quelli: e se non lo faranno, dovranno esser puniti a misura del loro mancamento ad arbitrio de' Superiori: e alle medesime leggi, e pene soggiaceranno tutti coloro, che consapevoli di sì fatte intercessioni, le ritengono segrete senza manifestarle a' Superiori.

*Ex ead.*  
*Can. 20.*  
*Dec. 12.*

17 Chiunque senza fondamento, e per sospetti vani, o per altra men fondata ragione in voce, o in iscritto impone ad altri qualche delitto falso; e similmente chi manifesta i mancamenti gravi, ma occulti, di alcuno de' nostri ad altri, che al Superiore, deve essere severamente punito secondo la qualità del suo delitto. Nel che s'incarica la coscienza de' Superiori, di far seria perquisizione contro di chi n'è l'Autore: nè si astengano dal castigare pubblicamente

mente i delitti pubblici: Chi poi ricuserà di manifestare gli Autori, dovrà essere riputato Autore, e punito con la stessa pena. Avvertano inoltre i Superiori, di non dare facilmente orecchio a' Delatori: esaminino bene la cosa, finchè loro riesca di mettere in chiaro la verità: onde possano o liberar l'Innocente, o punire a proporzione del mancamento il Coipevole, ed il falso Delatore.

18 Nissuno denunzi a' Superiori maggiori i detti, o i fatti degli altri: se prima, giusta le leggi della Carità ordinata, e della Prudenza, non ne abbia o da se medesimo, o per mezzo di altri avvisato il Superiore immediato: e nelle lettere, che a tal'effetto egli scriverà, dovrà aggiungervi di aver fatto questa parte senza esserne seguita l'emendazione;

*Il primo  
Cap. 1. De  
18. 10*

*In tal.  
Can. 2. De  
17. 12.*

*Il primo  
Cap. 1. De  
18. 10*

110 RACCOLTA

zione; se pure qualche grave motivo non persuadesse di mutare un tal' ordine; nel qual caso dovrà manifestarsene la cagione.

*Cong. iii.  
Can. 1. De-  
gr. 8.*

19 L'impiego d'insegnare la Gramatica, e le Lettere umane con quel fine, ed in quella maniera, con cui la Compagnia ha preso ad insegnarle: è ministero proprio di essa; nè ristretto o a tempo fisso, o a Persone determinate, dovendo esercitarsi per quel tempo, che parerà a' Superiori, eziandio da' Sacerdoti, ed ancor da' Professi.

*Cong. xii.  
Door. 15.*

20 Il Segreto di quelle cose, che hanno confidato i Sudditi nel rendimento di conto delle loro coscienze, deve conservarsi con fedeltà tale, che non ha da esser lecito ad alcun Superiore di manifestar mai, anzi di nè pure accennare ad alcuno affatto, nè pure al Generale,

DI ALC. DECR. III

rale, nè al Provinciale veruna  
di quelle cose, che uno gli  
manifesta di se medesimo; se  
pure questi espressamente non  
vi consentisse.

21 Nissuno de' Superiori o  
fiano Locali, o Provinciali, o  
anco Visitatori, deve sotto ve-  
run pretesto donare a' Nostri,  
o agli Esterni, o usurparsi  
per sè le Reliquie de' Santi  
applicate alle nostre Case, o  
Collegj. E se si troverà chi al-  
tramente abbia fatto, si puni-  
ca a giudizio di Nostro Padre,  
come la cosa lo richiederà.

*Cong. vii.  
Can. 3. De  
er. 28.*

22 Subito, che i Nostri sa-  
ranno entrati nel Noviziato,  
si spoglino interamente d'ogni  
amministrazione de' loro Beni;  
Nè si permetta a veruno l'am-  
ministrazione, o l'uso libero  
di essi, nè pure in quel tempo,  
in cui ne ritengono il domi-  
nio. Il dominio poi di qualsi-  
voglia sorte di Beni o reali,  
o per-

*Cong. vii.  
Can. 17.  
Dec. 17.*

*Cong. vii.  
Dec. 2.*

o personali, o perpetui, o vitalizj, ed ogni diritto di successione deve rinunziarsi, quando, permettendolo l'età, e le leggi municipali, l'ordinerà Nostro Padre. Ed a nissuno, fuorchè al Generale, e non senza qualche grave motivo, è lecito di dispensare, perchè i Nostri possano ritenere il possesso de' loro Beni più oltre di quattro anni da che faranno entrati nella Compagnia.

*Congr. v.  
Can. 5. De  
gr. 19.*

23 I Benefizj Ecclesiastici di qualunque sorte, finito il biennio del Noviziato, prima di fare i Voti semplici degli Scolari, devono essere da' Nostri assolutamente rinunziati.

*Cong. vii.  
Can. 7. S. 4.  
De. 17. S. 4.*

24 Ma le Pensioni Ecclesiastiche, e simili stabilite in Persona di talun de' Nostri, se non sia espediente di rinunziarle affatto, e interamente, dovranno distribuirsi, come Nostro Padre giudicherà; di modo,

modo, che non rimanga ad essi in verun modo l'amministrazione.

25 Circa i Livelli, o Pensioni annue, benchè tenui, qualunque sia il titolo per cui vengono a' Nostri assegnate, fu determinato: I. Che non si debba concedere a veruno l'uso libero di simil danaro. II. Che, per quanto si potrà, debbano questi Livelli, o Pensioni applicarsi determinatamente a qualche Casa della Compagnia, al Superiore della quale appartenga la piena disposizione del danaro, che dalle medesime proverrà. III. Finalmente, che se in qualche caso non si potesse fare una tale applicazione; questo certamente ha da essere fisso, ed inalterabile, che tutta intera la somma di quel danaro, deve venire in mano, ed in potere del Superiore Locale, o del Provinciale

*Cong. xiv.  
Decr. 14.  
Cong. xii.  
Decr. 37.*

le ad arbitrio del Generale.

*Cong. v.  
Dec. 29.* **26** Si raccomanda efficacissimamente a tutti i Nostri la perfetta osservanza di quella principalissima Costituzione, nella quale si proibisce di ricevere per i nostri Ministerj cosa alcuna, che paga stipendio, o limosina in ricompensa de' medesimi: e sappiano, che in questa materia niun Superiore, nè pure lo stesso Generale può dare facoltà, o dispensa alcuna, che sia lecita, o valida.

*Cong. xvi.  
Dec. 21.* **27** E' dichiarato inoltre, che chi riceve Limosina per Messe non per sè, ma per darla a' Poveri; se non la lasci in arbitrio totale di chi l'offerisce, ma egli in qualunque modo ne disponga, anche in usi pii, peccherà non meno contro questa Costituzione, che contro la Povertà.

**28** Che se a' nostri Predicatori,

tori, i quali predino fuori Cong. univ.  
Dec. 40. delle nostre Chiese, venga offerto qualche stipendio; devono osservare le cose seguenti.

I. Che il Predicatore non riceva parte veruna del danaro offertogli; ma se taluno gli l'offerisca, lo rimetta al Superiore della Casa, o Collegio del Luogo, dove ha predicato. II. Il Superiore deve dichiarare a chi gli offerisce questo danaro, che eccetto quello, che si è speso, o sarà necessario per il sostentamento, e viatico del Predicatore, non possiamo ricevere cosa alcuna: e però renda quello, che sopravanza. III. Se ciò non ostante, quello continui a fare istanza, e voglia spontaneamente, ed a titolo di mera, e gratuita limosina lasciare il tutto; potrà in quel caso riceverla in utile della Casa, o Collegio di cui è Superiore.

Ma

Ma se il Predicatore avrà predicato in luogo, dove non sia Casa alcuna della Compagnia: Primieramente nè pur esso riceverà più di quello, che avrà speso, o gli farà necessario per il suo sostentamento, e viatico. Di poi se con tutto ciò gli venga fatta istanza di accettare tutta intera la somma, non dovrà riceverla in altra maniera, nè con altro titolo da quello, che si è detto di sopra. E finalmente quello, che gli sopravvanzerà al sostentamento, ed al viatico, subito che sarà arrivato alla Casa, o Collegio, dove, secondo la disposizione de' Superiori, dovrà dimorare, lo consegnerà al Superiore Locale per utile, e vantaggio della stessa Casa, o Collegio.

Cong. xiv.  
Dn. 35.

29 Nissun de' nostri può tenere danaro in deposito, o appresso di altri, a cui ne riman-

ga il dominio , o appresso di sè , in maniera che il dominio appartenga ad altri , e poi prevalersene con licenza del Superiore . Tal licenza è nulla , sia , o non sia il Superiore consapevole di un tal deposito . Nè può eludersi questo Decreto col pretesto , che chi si serve di questo danaro in usi propri , ed arbitrarij , è un mero esecutore dell' altrui volontà .

30 Siccome non è conveniente di proibire universalmente , che niuno mai abbia , nè pur con licenza del Superiore , del danaro , per impiegarlo in usi onesti : così non deve ciò permettersi , se non di rado , e per giuste cagioni , a' Giovani specialmente , ed a' Coadjutori . Ed affinchè in questo caso ancora resti più provveduto alla disciplina Religiosa , si conservi questo danaro presso il Superiore di tut-

ta la Casa, dal quale poi ciascheduno anderà pigliando quello, di cui avrà bisogno di servirsi con licenza del medesimo, o di altro Superiore maggiore.

*Cong. xvi.  
Dec. 16.*  
31 Con tutto il rigore si proibisce, che niuno sotto qualunque pretesto a nome proprio, o di altri metta danaro a frutto; ma tutto il danaro, che ad alcuno proviene, deve rilasciarsi all'arbitrio del Superiore, il quale determinerà intorno ad esso conforme gli verrà dalla sua prudenza suggerito.

*Cong. xvi.  
Dec. 23.*  
32 Affine di prevenire varj pericoli, ed incomodi, si proibisce a tutti i nostri in virtù di santa Ubbidienza, di prendere dagli Esterni danaro in prestito o per sè, o per altri, ancorchè dovesse impiegarsi in usi pii, senza espressa licenza del Superiore.

*Cong. xii.  
Dec. 43.*  
33 Per conservare pura, ed illibata la vita comune, fu determi-

terminato, che nelle cose, che appartengono al vitto, vestito, e suppellettili della camera, ed ad ogn' altro provvedimento necessario alla vita comune, si ritenga sempre l'uniformità tanto de' Superiori con gl' Inferiori: quanto degl' Inferiori tra di loro: e che i Superiori siano tenuti a somministrare le cose sopraccennate con la dovuta carità a' loro Sudditi. Nè è lecito ad alcuno il procacciarsi cose tali per qualsivoglia altra strada, o di procurarsele per mezzo di altri. Nè in ciò può dare licenza verun Superiore, benchè Provinciale, o di qualsivoglia altro grado. Che se si giudicherà, che qualcheduno per debolezza di salute abbia necessità di qualche cosa particolare, questa non dovrà stimarsi contraria alla vita comune.

34 Nella stessa maniera,  
con

*Conf. xvi.  
Dec. 27.*

*Cong. iii.*  
*Dec. 38.* con cui nel Capo terzo della  
 festa parte delle Costituzioni  
 si proibisce a' nostri l'essere  
 efecutori di Testamenti, è vie-  
 tato ancora a' nostri di essere  
 efecutori di Legati, che si di-  
 cono Confidenziali: cioè quan-  
 do un Testatore in morte or-  
 dina a' suoi Eredi, che si con-  
 segni a qualche Nostro o dana-  
 ro, o robba, acciocchè l'im-  
 pieghi secondo la sua inten-  
 zione ad esso segretamente co-  
 municata.

*Cong. ii.*  
*Can. 25.*  
*Dec. 61.* 35 Tutto quello, che ha ap-  
 parenza di traffico s'intenda  
 vietato a' nostri.

*Ex ord.*  
*Can. 26.*  
*Dec. 55.* 36 Sfuggano i nostri le liti  
 nel foro contenzioso, special-  
 mente per interessi temporali:  
 E i Provinciali procurino, che  
 questo abbia effetto. Si cerchi  
 pertanto in primo luogo di  
 accomodar la cosa per via di  
 Compromesso. Che se questo  
 non riesca, nessun de' nostri

muo-

muova simile , o verun' altra lite senza il consenso del Preposito Generale , o di altri , che egli si farà espressamente per ciò sostituito .

37 Chiunque ardirà d'ingerirsi in litigj forensi di Ester-  
ni , o facendo come da Procuratore , o da Avvocato , con scritture specialmente , e con pareri comunicati in Giudizio difenderà o l'una, o l'altra parte , si deve con ogni severità castigare con le dovute pene da determinarsi ad arbitrio del Preposito Generale , ed ancor degli altri Superiori, quando un urgente necessità lo richieda .

*Cong. xvi.  
Dec. 31.*

38 Nissuno de' nostri per qualunque causa spettante a' Parenti , o ad altri , comparisca ne' Tribunali : nè incammini , o promuova le loro liti , nè prenda l'assunto di amministrarne i beni , nè a' medesi-

*Cong. vii.  
Can. 18.  
Dec. 13.*

mi procuri impieghi, o dignità Ecclesiastiche, o Secolari senza espressa licenza del Preposito Generale. Trattandosi poi di altre caritatevoli raccomandazioni a favore di Parenti, di Benefattori della Compagnia, di Poveri, e simili, non si faccia passo veruno senza licenza del Superiore Locale, il quale in materie di qualche momento, farà consapevole il Provinciale di ciò, che egli avrà concesso nelle cose, che non pativano dilazione; ma nelle cose, che possono differirsi, dovrà riferirle al medesimo Provinciale per ottenerne la facoltà.

*Cong. xvi.  
Dec. 25.*

39 La licenza di villeggiare presso gli Esterni, e di far delle scorse, dove non sia Casa della Compagnia, non si deve concedere se non molto di rado, nè senza gravi cagioni, nè

nè per molto tempo, nè mai  
senza compagno.

40 Facciano i Superiori diligente perquisizione per rinvenire, chi divulga quello, che si è trattato nelle Consulte, negli Esami per gli Studj, e per la Professione, nelle Informazioni per il Grado, e per i Governi, e nelle Congregazioni tanto Provinciali, che Generali, e ritrovatolo, lo puniscano, come essi giudicano, secondo l'importanza della cosa, e la gravezza della colpa; fino ancora a privarlo dell'uffizio di Consultore, o d'altro di non minor conto.

41 Chiunque senza facoltà de' Superiori stamperà libri, libretti, o ancor fogli volanti col proprio nome, o senza, o con quello di altri, si punisca con gravi pene: come farebbe con la privazione dell'uffizio,

della voce attiva, e passiva, con l'inabilità ancora a Dignità, e Prelature nella Compagnia, e con pene ancor corporali, da determinarsi secondo il merito del delitto ad arbitrio del Superiore. Si stendano in oltre le medesime pene a' complici, ed a' consapevoli, benchè Superiori, a misura della maggiore, o minor parte, che avranno avuto nella colpa, o con promuovere il disegno dello Scrittore, o col non rivelarlo, o col non impedirlo, essendo per cagion di uffizio tenuti a farlo. La presunzione finalmente di aver commessa frode contro questo Decreto, si reputi star contro quelli, dai quali gli Esterni avranno ricevuto gli scritti, che han pubblicato.

*Cong. xv.  
Dic. 9.*

42 E' stato ordinato, che non si dia alle stampe cosa  
alcu-

alcuna, nè pure Tesi, o fogli di qualsivoglia sorte, senza l'approvazione dei Revisori per ciò deputati. E quanto alle Tesi, che dovranno difendersi ne' Collegj, ne' quali non vi è Prefetto degli Studj, debbono rivedersi dal Prefetto Generale degli Studj del Collegio più vicino, se pure il Provinciale non avesse provveduto per altra via.

*Cong. xvi.  
Dec. 14.*

*Cong. iiii.  
Dec. 2. &*

*Cong. xvi.  
Dec. 15.*

43 S'incarica alla fedeltà de' Revisori di essere più tosto rigidi, che benigni in approvare i libri per la stampa: nè lascino correre senza severa censura cosa, che anche in dubbio sia capace di mettere in qualche pericolo il buon nome della Compagnia. Onde incontrandosi in simili passi, con la dovuta sincerità, e fedeltà debbono esporli a Nostro Padre. Agli Autori siano ignoti i Revisori loro da Superiori

periori assegnati, come gli Autori a' Revisori; e questi prima d'intraprendere la revisione loro commessa, leggano le regole de' Revisori Generali, ed osservino esattamente nell'esaminare i libri, quanto in esse si prescrive: e nel darne il giudizio, messo da parte ogni umano rispetto, abbiano unicamente avanti gli occhi la gloria di Dio, ed il bene della Compagnia. Sia finalmente pensiero de' Superiori, e sopra tutti del Provinciale, che il giudizio de' Revisori si metta in esecuzione, e che il libro non esca alla luce, se non corretto a tenore della censura fattagli.

Cong. xvi.  
D. c. 33.

44 Gli Autori de' libri non possono fare verun contratto, co' Librari senza espressa licenza del Provinciale, il quale invigilerà con sollecitudine sull'osservanza del Decreto 84. della

della Congregazione 7.

45 Sappiano tutti esser contro la mente della Compagnia, che i nostri Scrittori, ancorchè provocati dalle calunnie degli Avversarij, usino stile più acerbo di quello, che sia conveniente a Persone Religiose: o pure che facciano correre de' Componimenti, di cui possa offendersene con ragione, chi li legge.

*Cong. xv.  
Dec. 9.*

46 Se mai accaderà che alcuno de' Nostri o in voce, o in iscritto, o in qualsivoglia altra maniera offenda, o dia giusto motivo di offendersi a qualsivoglia anche Esterno, massime a Persone riguardevoli, o Religiose; dovranno in primo luogo i Superiori, esaminato diligentemente il fatto, procedere con tutta la severità al gastigo, senza lasciare in questo genere impunito verun

*Cong. iii.  
Dec. 19.*

mancomento . Procurino di-  
poi , che quanto prima si dia  
la dovuta soddisfazione a chi  
avesse giusta ragione di repu-  
tarsi offeso : e se mai si doves-  
sero ristampare quei libri ; si  
tolga affatto ciò , che fu altrui  
di offesa . Finalmente perchè  
i Superiori , a' quali appartiene  
per uffizio , non abbiano da  
far languidamente in tal ma-  
teria le loro parti , sono obbli-  
gati tanto i Consultori Loca-  
li , quanto quei della Provin-  
cia di partecipare a' Superiori  
maggiori , se vi sia stato manca-  
mento in questa parte , ed insie-  
me se sia stato , o nò punito il De-  
liquente , e con quali penitenze .

47 Si raccomanda a tutti  
 Cong. xii. l'esatta osservanza di quanto è  
 Dec. 28. stato prescritto contro la no-  
 vità , e larghezza delle opinio-  
 ni , specialmente in materie  
 morali , dalle ordinazioni de'

Pre-

Prepositi Generali, da' Decreti delle Congregazioni generali, e dalle stesse Costituzioni, nelle quali ci viene comandato di seguitare in qualsivoglia Facoltà le sentenze più sicure, e più ricevute. Nè solamente i Trasgressori devono essere rimossi di luogo, e dal Leggere, e castigati con altre gravi pene corrispondenti alla lor colpa; ma dovranno ancora essere severamente puniti li stessi Superiori, se tal' ora saranno stati trascurati in por freno a quella licenza troppo libera di opinare.

48 Nè solo si vieta l'insegnare, ed il pubblicare in stampa queste nuove, e larghe Dottrine; ma si guardino ancora i nostri di non lasciarsi mai uscir di bocca ne' discorsi privati, e nelle risposte cosa, che non vorrebbero, che si spargesse. Nè mai rispondano

*Ibidem.*

*Cong. vi.*  
*Dec. 22.* in iscritto, specialmente in cose gravi senza il consiglio, e l'approvazione del Superiore.

*Cong. vi.*  
*Dec. 5.* 49 Niuno de' nostri ardisca d'insegnare, o di seguitare in pratica quella sentenza, la quale insegna, che in virtù della Bolla della Crociata sia lecito a' nostri di eleggersi il Confessore, che possa assolverli da' Casi nella Compagnia riservati. Nè i Sacerdoti presumano di così assolvere veruno: nè chi così si fosse mai confessato si reputi sicuro in coscienza, o legittimamente assoluto. E se mai si arrivasse a sapere, che alcuno insegnasse, o cercasse di persuadere ad altri, come probabile una tal sentenza, i Provinciali con le dovute pene lo castigino, come Soggetto grandemente pregiudiziale alla Compagnia.

## REGOLE

## DE' FRATELLI

## Coadjutori Temporali.

**I**ntendano tutti, che il principale loro intento deve esser in servir a sua Divina Maestà in questa Compagnia, non solamente in attendere con ogni diligenza agli esercizi spirituali dell' orazione, e divozione ai suoi tempi consueti; ma ancora in impiegarsi in esercizi umili, e bassi di casa, conforme la loro vocazione, di qualunque sorte siano; desiderando di far in essi la loro vita, con persuadersi, che in ciò servono, e lodano il loro Creatore, e Signore, per cui amo-

*Exame.*  
c. 6. §. 7.

re, e riverenza si affaticano in quelli.

*Prim. par.*  
*6.2. §.2.*

2 Averanno particolar cura della purità della coscienza, dandosi all' acquisto di quelle virtù, senza le quali non potranno giammai degnamente corrispondere allo stato della vocazione loro, essendo quelle, che più ornano, e perfezionano questo grado nella Compagnia, come la divozione, quiete, trattabilità, amor delle virtù, desiderio della perfezione, edificazione a' nostri, ed a' forestieri; contentandosi della sorte di Marta, e della vita attiva: e portino particolare amore all' Istituto della Compagnia, di cui si sforzeranno esser giovevoli stromenti a gloria del Signore.

3 Nella ricreazione quotidiana procurino di conversare con

con quelli, che meglio possono dar loro ajuto nelle cose dello spirito: nè si ritirino tra di sè soli, nè in luogo separato da quello della ricreazione comune.

4 Quando avvanzerà il loro tempo libero dopo di aver soddisfatto al proprio uffizio, s'impiegheranno secondo che farà loro ordinato dal Superiore, in esercizi spirituali, o corporali; e perciò ricorreranno da lui, per intendere la volontà sua.

5 Nell' accompagnare li nostri, ed in particolare nelle visite delle Donne, non solo doveranno diligentemente osservare quel, che si prescrive a' Sacerdoti nelle loro Regole (che quando si va per udir confessioni di Donne, o per altra causa, il compagno assegnatogli dal Superiore, mentre

*Reg. Sacerd. 18.*

con quelle tratterà il Sacerdote, deve star in duogo, onde possa vederli, quanto permetterà la disposizione del duogo, ma non già udire quel che farà segreto ) ma ancora quando si anderà in casa di uomini, di qualsivoglia condizione, o stato, si sforzeranno di non mai lasciarlo solo, sì per la decenza religiosa, come per l'edificazione, se pure non fossero Prelati, o Signori di tal portata, che e per la civiltà, e per la natura dei negozj non permettessero, che il compagno entri col Sacerdote, o altri de' nostri. Onde sappiano, che in ritornando a casa, sono obbligati a far consapevole il Superiore, ancora che da esso non ne fossero richiesti, di quanto i è passato contro quest'ordine, e regola.

DE' COADJUTORI. 135

6 Si ricordino non solamente conforme la Regola di <sup>Summarij</sup> 29. stimar tutti interiormente nell' animo come Superiori, e nell' esteriore portar loro quell' onore, e riverenza, che lo stato di ciascuno ricerca, con religiosa semplicità, e modestia; ma con istudio particolare procurino di mostrar a tutti gli altri, che non sono Coadjutori, nelli segni esteriori, e modo di trattare il rispetto, ed umiltà, che devono, massime al grado Sacerdotale.

7 Intorno poi alla povertà, se bene è cosa a tutti comune, nientedimeno per varie occasioni, che hanno di molti maneggi, avvertano diligentemente di non dare, pigliare, prestare, mandare, o far cosa veruna in questa materia, senza espressa licenza del Superiore.

periore, massime Reliquiarj, Croci, Agnusdei, Bezzuarj, ec. assicurandosi, che si può in questa maniera gravemente errare contro il voto.

8 Dovendosi per loro spirituale istruzione far ogni settimana la Dottrina Cristiana, conforme a quel che ordina il Superiore, doveranno trovarvisi presenti tutti, e si sforzeranno di cavarne frutto.

9 Sebbene conforme alla Regola comune, offerendosi comoda occasione, si dovranno sforzare con ragionamenti pii indurre il prossimo a miglior vita, e col consiglio, ed esortazione incitarlo all'opere buone, specialmente alla confessione: nientedimeno doveranno ancora esser avvertiti di non passar i termini, che la medesima Regola prescrive loro; qual dice (secondo

condo il grado suo) per non errare.

IO Non potranno tenere, o legger libri di qualsivoglia sorte, ancorchè spirituali, senza licenza del Superiore, a cui apparterrà dar loro quelli, che giudicherà dover esser più giovevoli per il profitto loro spirituale.

II In somma si ricordino spesso di quel che il N. B. P. B. 470. c. 6.  
§. 3.

Ignazio ci lasciò scritto, che siccome cosa propria è di Sacerdoti, ed operarij spirituali d'ajutare la Compagnia in udir confessioni, in insegnar la Dottrina Cristiana, in far esortazioni, ed in altri esercizi di lettere: così è proprio loro l'esercitarsi in tutti i ministerj umili, e bassi, ne' quali faranno impiegati, persuadendosi che con ajutare in ciò la Compagnia, acciò ella più  
spe-

## 138 REG. DE' COADJU.

speditamente possa attendere alla salute delle anime, serviranno anch' essi al comun Signore, poichè lo fanno per amore, e riverenza di Sua Divina Maestà. Perciò faranno pronti con ogni umiltà, e carità, in quanto si potrà, a far esattamente quegli uffizj, che saranno loro imposti: dal che nascerà, che non solamente riceveranno il compito guiderdone delle fatiche, e sudori proprj, ma insieme faranno fatti partecipi di tutte le buone opere, che il Signore per tutta la Compagnia si degnerà operare per servizio, e gloria sua; come di tutte le Indulgenze, e grazie, che dalla Santa Sede Apostolica sono largamente state concesse a' Professi della Compagnia per prò spirituale delle anime loro.

RE-

# REGOLE

DEL

## SOTTOMINISTRO.

**1** Il Sottoministro è istrumento del Ministro, e degli altri Superiori per mandare in esecuzione le cose particolari.

**2** Niente ordina, ma è mero esecutore, ed ha da procurare, che ogn' uno faccia il debito suo secondo il modo, ed ordine datogli dai Superiori.

**3** La principal cura sua è, che tutte le cose, che appartengono alla Cucina, Refettorio, Dispensa, Cantina, e conserva dell' acqua siano in ordine, e si ministrino a tempo, bene, e senza confusione;

ne; e provvegga che le camere stiano decentemente acconcie, le quali visiterà almeno ogni due giorni.

4. Guardi, che i nostri non vadano vagando di quà, e di là per il Collegio, o per la Casa, nè fuor di tempo parlino; e finalmente, che ciascuno faccia, e si contenga nell' uffizio suo.

5. Ogni dì riferisca al Ministro tutto quello, che in quel giorno occorrerà: ma al Preposito, ovvero Rettore ogni volta, che loro parlerà.

6. Non dia alcuna penitenza: ma de' difetti, che averà notati in Casa, avvertisca il Ministro, o altro Superiore. Potrà tuttavia in nome di alcuno de' Superiori intimare a ciascuno le penitenze da quelli impostegli.

7 S'in-

DEL SOTTOMIN. 141

7 S'intenda essere Superiore de' nostri, che non sono Sacerdoti, tuttavia in nome de' Superiori potrà a' Sacerdoti ancora imporre alcuna cosa.



RE-

# REGOLE

## DEL

### SAGRESTANO.

1 **U**bbidisca al Prefetto della Chiesa in tutte le cose, che appartengono al servizio di quella.

2 Offervi la modestia nell'andare, guardare, e parlare, tanto in Chiesa, quanto in Sagrestia; ed a quei, che dimandano alcuna cosa, si sforzi di soddisfare con edificazione, o egli stesso, o facendo ricorso al Prefetto, ovvero mandandoli ad esso. E quando sarà bisogno parlar con Donne, parli loro con gli occhi bassi, e quanto più brevemente potrà.

3 Men-

DEL SAGREST. 143

3 Mentre serve alla Messa, stia attento al suo uffizio con divozione, ed edificazione, nè stia avanti a quello, che celebra, o del pari a lato a lui, ma alquanto indietro, usando voce tale, che convenga con quella, che usa il Sacerdote, proferendo ogni cosa bene, nè troppo in fretta, nè troppo adagio: finalmente sia ben'istrutto in queste cose, insegnandole anco agli altri, che serviranno le Messe.

4 Abbia la cura, che le vesti Sacerdotali siano bene acconcie, guardando il Sacerdote attorno, avanti che esca di Sagrestia.

5 Procuri con diligenza, che i Sacerdoti, che vogliono dir Messa, abbiano quanto prima i loro Ministri conforme all'ordine, che averà avuto dal Superiore; ed ogni

:fb

gior-

giorno avvifi per ordine al tempo suo quelli, che averanno a dir Messa all'Altar maggiore.

6 Tenga tanti fazzoletti attaccati in Sagrestia, quanti Sacerdoti faranno in Casa, scrivendovi il nome d'ogn' uno, aggiunto uno, o più per gli straordinarj.

7 Mentre si dice la Messa, accenda almeno due candele, e quando si alza il Santissimo Sacramento, accenda la torcia, o il cereo, nel qual tempo ancora suoni la campanella, e quando alcuno si comunica accenda medesimamente la torcia, dicendo egli stesso la Confessione generale in luogo di quelli, che si comunicano.

8 Abbia cura, che il vino per le Messe sia buono, puro, e netto, e cavato l'istesso dì:

di: così parimente l'acqua, le ampolline siano ben nette, e lavate, e coperte decentemente.

9 Faccia le Oſtie belle quanto potrà, e tante, che bastino alle Messe, ed alle Comunioni.

10 Ponga mente, se tutti si sono comunicati il giorno ordinato, e se alcuno mancherà, lo riferisca al Superiore.

11 Suoni la campana avanti le Messe, Prediche, Lezioni, come gli farà ordinato, suoni ancora l'*Ave Maria* dell'auro-  
ra, del mezzo giorno, e della sera. Dia ancora il segno subito, che alcuno de' nostri farà spirato, acciò ogn' uno secondo la sua divozione raccomandandi quell'anima a nostro Signore Iddio.

12 Se per qualche ragione universale nell'altre Chiese si

fonano le campane , egli ancora secondo l'ordine del Superiore la tonerà .

13 Il giorno avanti, che si ha da predicare , metta in ordine i banchi in Chiesa , secondo il solito .

14 Abbia cura che il lume avanti il Santissimo Sacramento non manchi mai nè di giorno , nè di notte .

15 Dei Sacerdoti , a lui deputati dal Superiore , chiami con diligenza in Chiesa coloro , che per nome faranno domandati per confessare , e non essendo domandati per nome , li chiami secondo l'ordine che averà : E procuri dal canto suo di soddisfare a tutti quelli , che vogliono confessarsi .

16 Quando alcuno gli dimanda Messe , ovvero orazioni , faccia ricorso al Prefetto ,

o man-

o mandi loro da lui.

17 Se alcuno ricercasse alcuna cosa, nella quale se gli potesse soddisfare meglio dal Portinajo, lo mandi alla porta della casa, e vi mandi ancora quelli, che volessero entrare per la porta della Chiesa, per la quale si va in casa; eccetto se fossero persone tali, che a loro convenisse aver qualche particolar riguardo, secondo che gli sarà data istruzione dal Superiore; e non lasci mai la detta porta aperta.

18 Abbia cura, che mai manchi l'acqua, dove si lavano le mani, e vi siano gli sciugatoj per li Sacerdoti convenientemente netti, deputati per asciugare solamente le mani avanti, e dopo la Messa.

19 Procuri che mai non

manchi acqua benedetta nelle pile.

20 Se si offeriranno limosine per le Messe , o per le confessioni , non le accetti , ma se si troverà alcuna cosa sugli Altari , o in altri luoghi della Chiesa , ovvero gli fosse offerta per l'uso della Chiesa , la dia al Prefetto .

21 Apra la mattina le porte della Chiesa , ma non avanti l'alba : così la sera circa il tramontar del Sole le ferri diligentemente : il che anco farà verso il mezzo giorno , se il Superiore in qualche caso non ordinasse altrimenti . Ed ogni giorno la sera porti le chiavi della Chiesa al Superiore .

22 Tutto il tempo , che la Chiesa starà aperta , non si lasci , per quanto si potrà , senza alcuno che la guardi , ma sempre vi sia o egli , o alcun'

al-

altro , almeno in Sagrestia ,  
in modo che possa veder la  
Chiesa , e custodirla .

23 Averà avvertenza , che  
nissuno passeggi per la Chie-  
sa , nè si faccia in essa alcun  
rumore ; e quelli , che parle-  
ranno molto alto , gli ammo-  
nisca modestamente , come si  
conviene .

24 Faccia che gli Altari sia-  
no netti , e ben' apparecchiate ,  
ed ornati secondo i tempi , e  
che tutti i Vasi sacri , i Para-  
menti , e l'altre cose , che servo-  
no al culto Divino , stiano bene,  
e decentemente ripolte , e si  
conservino ne' suoi luoghi .

25 Procuri , che la Chiesa stia  
netta , e due volte la settima-  
na , e più spesso , se sarà biso-  
gno , massime nelle vigilie delle  
Feste solenni , si scopi , ed an-  
cora cacci i cani dalla Chiesa .

## REGOLE

DELL'

## INFERMIERE.

**1** **A** Bbia cura degli Infermi: e subito che sarà avvifato dell' infermità di alcuno, se giudicherà che fia di qualche momento, ne darà avvifo al Prefetto, ed al Superiore.

**2** Quando alcuno s'ammala, sappia dal Superiore, se subito fi ha da chiamare il Medico, il quale ordinariamente deve effer un solo, eccetto se aggravandofi il male, o in altro caso, giudicaffe il Superiore, che fosse bisogno di altro Medico. E ogni volta che il Medico visiterà l'Infermo, vi fia egli presente.

**3** Pro-

3 Procuri , che le cose ,  
che s'hanno a dare all' Infer-  
mo , siano comprate a tempo ,  
e siano buone , e se gli diano  
bene acconcie .

4 Abbia cura , che le came-  
re degl' Infermi , siano molto  
nette ; i letti ancora ben ac-  
conci , e rallegrati anco quelli ,  
che stanno in letto , con ver-  
dure , ed altre cose simili .

5 S'ingegni di consolare , e  
tener allegro l'Infermo , non  
solo nelle cose approvate dal  
Medico , ma ancora con pa-  
role spirituali , ed allegre ,  
tenga ancora libri , con i qua-  
li possano gl'Infermi essere ri-  
creati , ed ajutati in ispirito .

6 Intenda dal Superiore ,  
chi de' Nostri deve chiamar  
a visitare , e dar ricreazione  
agl' Infermi : ma si guardi ,  
che mentre vuol compiacere  
agl' Infermi , non faccia cosa ,

che lor possa recare qualche  
nocumento.

7 Le cose medicinali, e  
tutte l'altre necessarie per  
uso degl' Infermi, deve l'In-  
fermiere averle appresso di sè,  
se in Casa non v'è Speciale:  
ed in luogo conveniente cu-  
stodirle, acciò si mantengano  
bene: e quando sarà bisogno  
rinovarle a tempo suo, lo fac-  
cia secondo l'ordine del Su-  
periore.

8 Non tralasci, o muti co-  
sa alcuna ordinata dal Medi-  
co. Osservi ancora l'ordine  
de' tempi determinati, per da-  
re il desinare, la cena, i si-  
roppi, e l'altre medicine, pi-  
gliando in iscritto tutte le cose  
dal Medico ordinate.

9 Avvertisca in che giorno  
s'ammalò, ed a che ora gli  
cominci, o lasci la febbre; sì  
per avvifarne il Medico, ed il  
Supe-

DELL' INFERMIE. 153

Superiore, sì ancora per dargli il cibo a suo tempo.

10. Se il male farà contagioso, si devono metter da parte tutte le cose, che adopera l'Infermo, acciò non facciano nocumento ad altri.

11. Non lascierà levar di letto i convalescenti prima che il Medico gliene abbia data licenza: e veda che si diano a' convalescenti le cose ordinate dal Medico, infin che parerà al Superiore.

12. Sopporti con pazienza, e carità, così egli, come i suoi compagni, i travagli, e le difficoltà, che tal volta sogliono occorrere nella cura degl' Infermi: e siccome deve diligentemente avvertire, che non si manchi della debita cura agli ammalati; così deve ancora aver riguardo, che le troppe vigilie, e le soverchie

fatiche , o la contagion del male non nuocano alla sua sanità , o de' compagni .

13 Quando la gravezza del male lo richiederà , facciano avvifato il Superiore , acciocchè l'ammalato , avanti che perda il conofcimento , piglj tutti i Sagramenti : ma effendo l'infermità non pericolofa , ma lunga , procuri , che ogni otto giorni , fecondo l'ufanza della Compagnia , fi comunchi , acciò non fia privato di quefto fpirituale frutto , e confolazione , fe per qualche ragione , a giudizio del Superiore , non farà impedito .

14 Aggravandofi tuttavia il male , avvifi il Superiore , acciò faccia ajutare l'Infermo con particolari orazioni di tutti di Casa , e tanto più quando lo vedeffe più vicino alla morte , ed acciocchè al tranfito  
fiano

DELL'INFERMIE. 155

fiano presenti quei più de' No-  
ftri, che si potrà, che gli dia-  
no animo, e lo ajutino con-  
quegli ajuti, che a tal tempo  
convengono: e morto che  
farà, subito ne dia avvifo al  
Sagrestano.

15 Provegga, che i corpi  
di quei, che faranno passati  
a miglior vita, si preparino  
per seppellire, secondo l'usan-  
za del paese; e che per lo spa-  
zio di un giorno naturale si  
tengano decentemente, se però  
non pareffe al Superiore, per  
rispetto del mal' odore, di ab-  
breviar questo tempo.

16 Ubbidisca al Prefetto  
della sanità in tutte le cose  
appartenenti a questo uffizio;  
e non essendovi alcun Prefetto,  
farà egli l'uffizio di quello.

# REGOLE DEL PORTINARO.

**S**iano i nomi di tutti quelli di Casa scritti in una Tavoletta appresso la Porta, dove quelli, che usciranno, si segneranno con alcuni segni; e non lascerà uscir fuori alcuno, che non abbia licenza generale, o particolare dal Superiore; e sappia da quelli, che escono, dove vanno.

2 Non farà ambasciate ad alcuno fuor di tempo, come quando si ita in tavola, se non fosse cosa necessaria, ovvero se la persona, che manda tal' ambasciata non richiedesse altrimenti.

3 Darà

3 Darà al Superiore tutte le lettere, e le polizze, che sono mandate a quelli di Casa; e coloro, a chi erano mandate, non lo sappiano: ed avvertisca ancora di non dar lettere, o altre cose simili di alcuno di Casa a forestieri, senza commissione del Superiore.

4 Venendo alcuno della Compagnia di viaggio, essendo entrato in casa, gli dica, che aspetti, finchè avvifi il Superiore della sua venuta.

5 Sentendo sonar la campanella vada presto alla porta; e quando si potrà, spedisca quelli, che vengono, per la finestrella; senza aprire la porta.

6 Se alcuno, che non sia in Casa, farà domandato da forestieri, veda con buon modo d'intendere chi sia quello, che lo domanda, e che cosa vuole,

le , acciocchè , quando farà tornato , bisognando , glielo possa far intendere con licenza del Superiore .

7 Tenga tal modo di conversare con tutti , che con la discrezione , modestia , e parole spirituali procuri di mandarli tutti edificati , e contenti .

8 Quando verranno forestieri a parlare ad alcuno de' nostri , anderà al Superiore , e se gli concederà licenza , cercherà diligentemente quelli , che sono domandati , e lor dirà , che vadano al luogo deputato per ragionare co' forestieri .

9 Quando sono mandate le limosine alla porta , vada al Superiore , e seguiti l'ordine , che gli darà , e delle limosine ricevute , se sono di qualche momento , ne dia avviso al Procuratore .

10 Entrando Prelati, o persone grandi in Casa, cerchi, quando si può, che alcun Sacerdote gli accompagni, mentre egli va a trovare il Superiore.

11 Quando i Poveri vengono alla Porta per la limosina, risponda loro con benignità, e cerchi con diligenza, che cosa si possa dar loro secondo il volere del Superiore; e quello lo distribuisca con carità.

12 Venendo Donne alla Porta, le spedisca con poche parole, ovvero, se fosse bisogno di parlare più a lungo, le mandi alla Chiesa dal Sagrestano, ove si potrà dar loro risposta.

13 La Porta sia sempre serrata, e non si lasci la chiave nella Porta, e procuri, che i luoghi vicini alla porta siano netti, e che tutti presso alla  
por-

160 REG. DEL PORT.

porta parlino con voce bassa.

14 Serrerà le porte di Casa innanzi notte, e d'allora in poi non l'apra ad alcuno, se non con espressa licenza del Preposito, o Rettore; ed avanti d'andare a dormire portando le chiavi al medesimo, gli riferisca se alcuno è rimasto fuori.

15 Non piglierà in guardia da niun forestiero cosa alcuna senza licenza del Superiore.

16 Ogni volta, che verrà il Medico in Casa, darà segno con la campana, acciò il Ministro si trovi presente.

17 Ne' Collegi, ove si aprono le Scuole a' forestieri, darà segno con la campanella al principio, ed al fine delle lezioni; ed aprirà, e serrerà le Scuole a' tempi ordinati, se non ne sarà data ad altri la cura.

RE-

# REGOLE DEL GUARDAROBA.

**1** **D**Eve aver cura di tutte le robe di lino, e di lana, e di tutto ciò, che appartiene al vestire, ed al calzare; le quali cose con diligente cura guarderà, come roba de' poveri di Cristo.

**2** Averà in un libro l'Inventario delle cose di qualche importanza, delle quali egli ha la cura: e scriva le cose, che s'anderanno facendo di nuovo, aggiungendovi il giorno, il mese, l'anno ec., acciò, quando gli farà ordinato dal Superiore, possa render conto dell' uffizio suo.

**3** Ten-

3 Tenga le vesti ben' ordinate, e separando le nuove, e che non sono rotte, dalle più vecchie, avvertisca, che non si guastino. Averà ancor cura, che le vecchie si accomodino, e si acconcino, come la poverrà religiosa ricerca, e mostrerà al Superiore quelle, che giudicherà, che non abbiano più a servire alli Nostri, affinchè egli ordini quello, che se n'averà da fare.

4 Conserverà in un luogo appartato le robe, che porterono i Novizj in Casa, con la soprascritta del nome di chi le portò, finchè, finiti i due anni, facciano i voti soliti della Compagnia.

5 Ciascun mese visiterà tutte le camere di Casa, acciocchè, mancando qualche cosa, se gli possa provvedere, secondo che parerà al Superiore;

e tro-

DEL GUARDAR. 163

e trovando cosa alcuna soverchia , si conservi nella Guardaroba.

6 Veda ancora , chi ha bisogno di veste , per dirlo al Superiore , e far ciò , che egli ordinerà , e senza sua saputa non darà niente ad alcuno . Ed i Coadjutori temporali porteranno le sottane più di un mezzo palmo più corte dei Sacerdoti , ed il mantello più corto delle sottane .

7 I panni di lino si diano , e si piglino a conto in iscritto dal Lavandajo forestiero , o di casa .

8 Le camicie di ciascuno (le quali conviene , che siano proporzionate alla statura di quei , che se ne servono ) si riconoscano a certi segni particolari , acciò non si confondano .

9 Dia , e riceva a conto  
tutti

164 REG. DEL GUARD.

tutti i panni di lino , che spartisce al Credenziere , al Cuoco, ed agli altri Uffiziali. 10 Il Sabato fera distribuisca per tutte le camere i panni di lino netti , e la Domenica mattina dall' istesse camere raccolga i brutti , e veda se ripiglia tutti quelli , che aveva dati .

11 La State dia ogni quindici giorni le lenzuola bianche per li letti ; ma l' Inverno le dia ogni tre settimane , dove farà comodità di farlo .

12 Tutte queste cose farà il Guardaroba , se pure in qualche Collegio , o Casa più grande non fosse necessario dividere questo uffizio in più persone .

# REGOLE

## DELLO

### SPENDITORE.

1 **S**ia diligente in comprar quelle cose, le quali al parer del Superiore s'hanno da portar a casa per fervirsene alla giornata, e le dia per tempo al Dispensiere. Compri cose buone, a miglior mercato, che potrà; ancorchè bisognasse procacciarle di più lontano.

2 Noti la somma de' danari, che riceverà di giorno in giorno dal Procuratore, e le cose nelle quali gli spenderà: ed ogni giorno gli renda il conto dello speso, ed avuto. E s'informi dal Ministro di quanto averà da comprar il  
gior-

166 REG. DELLO SPEN.

giorno seguente .

3 Procuri , quanto potrà ,  
di edificare con la discrezio-  
ne , e modestia quelli , co'  
quali tratterà , e quanto com-  
porta l'uffizio suo , ajutarli in  
ispirito con parole religiose .



RE-

## REGOLE

DEL

## DISPENSIERE.

1 **N**Elle cose, che s'hanno a dispensare, seguiti l'ordine del Superiore: e benchè per ordinario si deve trattare tutti ugualmente, averà nondimeno riguardo agl' infermi, secondo che gli sarà ordinato.

2 Il vino, che si deve mettere in tavola, l'adacquerà quanto, e quando parerà al Superiore.

3 Le cose, che avanzano in tavola, le conserverà diligentemente, ricordandosi della povertà, acciò possano servire per uso sì de' domestici,  
come

come de'poveri esterni, secondo l'ordine del Superiore.

4 Abbia cura di conservare le cose necessarie al vitto, che gli faranno date in governo, e le tenga serrate, avvertendo che non si guastino. E se vi fosse pericolo di guastarsi, avvisi il Superiore; e per meglio far questo, visiti spesso la Dispensa, e gli altri luoghi, ove tali cose si ripongono.

5 Tenga netta la Dispensa, e l'altre cose, che sono in quella.

6 Avanti, che totalmente vengano a fine i cibi, i quali si serbano in Casa, avvisi il Superiore, acciò per tempo se ne possano comprare degli altri.

7 Nella Cantina procuri, che si acconcino le botti, e si lavino, quando bisogna.

met-

DEL DISPENSIER. 169

mettervi dentro il vino nuovo : del che , quando si avvicina il tempo , avviferà il Superiore .

REFETTORIERE.

A Bbia cura , che il Re-  
fettorio , e tutte le  
cole , che in esso si  
quanto



Le tavoglie si mettono al-  
meno una volta la settimana ,  
ma se salivete , mandoli ad  
ogni uno la sua , due volte ,  
e pigli , e restituisca tutti i  
panni a conto .

4 Ve-

H

RE-

# REGOLE DEL REFETTORIERE.

1 **A** Bbia cura, che il Refettorio, e tutte le cose, che in esso si adoprano, siano nette quanto si può.

2 Avverta, che non manchi acqua per lavar le mani, nè sciuogatoj per asciugarle; li quali si muteranno almeno due volte la settimana: e siano distinti quei de' Sacerdoti, da quei degli altri.

3 Le tovaglie si mutino almeno una volta la settimana, ma le salviette, mettendosi ad ogni uno la sua, due volte, e piglj, e restituisca tutti i panni a conto.

DEL REFETTOR. 171

4 Veda, che non manchi-  
no i vasi, e l'altre cose neces-  
sarie per il Refettorio, e sia  
ogni cosa molto netta; e farà  
spesso arruotare i coltelli.

5 Tenga preparata la ta-  
vola piccola.

6 Darà segno con la cam-  
pana a' suoi tempi per venire  
a tavola, tanto alla prima,  
quanto alla seconda; ma in-  
nanzi al primo tocco, il qua-  
le deve essere per un quarto  
d'ora avanti del secondo, in-  
tenda dal Cuoco se ogni cosa  
è preparata.

7 Le tavole con l'altre cose  
necessarie debbono essere pre-  
parate, quando si darà il pri-  
mo tocco; ma l'acqua, ed il  
vino intorno al secondo: ed i  
boccali del vino, e dell'acqua  
si mettano sopra de' tondi.

8 Sia un luogo assegnato a  
quei, che stanno sotto la cura

dell'Infermiere, a i quali non darà cosa alcuna, se non quello, che da lui gli sarà ordinato: e tratti tutti egualmente, se altro per qualche necessità non gli fosse dal Superiore ordinato; senza la cui volontà ancora non darà collezione, o altra cosa ad alcuno.

9. Avanti che alcuno si levi da tavola, si mettano alcuni tondi in tavola, acciò ognuno netti il suo luogo: e subito, che averà ogni cosa in ordine per la seconda, darà segno con la campana, e provegga, che non manchino quei, che hanno a servire.

10. Raccoglierà quello, che s'avanza in tavola, e lo darà a colui, che ha l'uffizio di conservare, o sia il Cuoco, o sia il Dispensiere.

11. Siano scritti in una tavoletta

DEL REFETTOR. 173

voletta i nomi di quelli, che mangiano in Casa, tanto in Refettorio, quanto fuori; e segnerà quei, che averanno mangiato; acciò possa sapere quelli, che restano, e ne avvisi il Cuoco, che fa le porzioni.

12 Finite le tavole si pieghino le tovaglie, e si scopi il Refettorio, e se alcuno, mentre si mangia, romperà il silenzio, o farà qualche cosa poco modesta, avviserà il Superiore.

13 Abbia dal Ministro la lista, ove sia scritto chi, ed in quali giorni deve servire alla prima, e seconda tavola, ed offervi quell'ordine: sappia anco il Sabato quei, che la seguente settimana averanno a leggere in Refettorio, e li faccia avvisati.

14 Abbia il catalogo di tutte le cose, che servono per il

174 REG. DEL REFET.

Refettorio, acciò quando se  
glie ne chiederà conto, l'ab-  
bia in ordine, e le serbi in  
luogo a ciò deputato.  
15 Suonerà con due segni  
distinti il fine della ricreazio-  
ne, la quale deve durare un  
ora dopo la prima tavola,  
ed un'altra dopo la seconda,  
tanto dopo desinare, quanto  
dopo cena.



## REGOLE

DEL  
CUOCO.

**I**N tutte le cose dell'uffizio suo abbia cura della nettezza, e la medesima cura farà, che abbiano gli altri, ed attenda ad apparecchiare bene, ed a tempo tutte le cose, specialmente quelle, che appartengono agli Infermi.

2 Non maneggi con le mani la carne, il pesce, e l'altre cose, che s'hanno a portare in tavola, quando le taglia, e distribuisce; ma adoperi una forchetta, ovvero il coltello.

3 Per una mezz'ora, o almeno un quarto prima, che

s'abbia d'andare a tavola ,  
debbono esser tutti i cibi ap-  
parecchiati .

4 Intorno alla qualità , e  
quantità delle porzioni , se-  
guirà l'ordine datogli dal Su-  
periore .

5 Non permetterà che al-  
cuno , fuor dell' Infermiere ,  
cuoca , o apparecchj cosa al-  
cuna per alcun particolare ,  
nè ciò farà egli stesso , senza  
licenza del Superiore .

6 Abbia segnate in un li-  
bro tutte le cose , che tiene  
in Cucina , delle quali egli  
deve aver cura .

7 Abbia gran cura , che non  
s'abbrucino più legne , di quel-  
lo , che porta il bisogno , e la  
medesima cura abbia nell' altre  
cose , che consuma , acciò non  
se ne spenda più del necessario ,  
come conviene alla povertà  
religiosa .

8 Le cose avanzate in tavola, e che a lui si danno, le conserverà, ricordandosi della povertà, acciò se ne possa poi servire per uso sì de' domestici, che de' poveri esterni, secondo l'ordine del Superiore.

9 Avendo alcuno che l'ajuti, procuri di edificarlo con parole, e con l'esempio suo, specialmente novizj.



avere vigilato, di nuovo visitata le camere, e se troverà alcuno, che non sia ancora levato, avvertirà il Superiore.

## REGOLE

DELLO  
SVEGLIATORE.

1 **V**Ada a letto almeno mezz' ora avanti degli altri, ed altrettanto spazio di tempo la mattina si levi avanti gli altri, ed all' ora deputata suoni la campana, e sveglj subito, portando il lume a tutte le camere, il che acciò possa con più sicurezza, e meglio eseguire, averà dal Superiore uno svegliatojo a questo effetto.

2 Un quarto d'ora dopo avere svegliato, di nuovo visiterà le camere, e se troverà alcuno, che non sia ancora levato, avviserà il Superiore.

3 Do-

3 Dopo un altro quarto d'ora sonerà all' orazione : di maniera che dall' ora , che svegliò , fino al principio dell' orazione , si intermetta mezz' ora , e finito il tempo deputato all' orazione , sonerà il fine .

4 Se avesse bisogno d'ajuto per la moltitudine di quei , che deve svegliare , o visitare , lo dimanderà al Superiore , facendo che quei , che l'ajutano , osservino le medesime regole ; e se faranno alcuni deboli , o convalescenti , gli sveglierà secondo l'ordine del Superiore .

5 Se vedesse , che alcuno non osservasse la regola , che comanda , che tutti dormano decentemente coperti , ne avvisi il Superiore .

## REGOLE

DEL

## VISITATORE

Delle Camere la notte.

**S**onerà all' esame della coscienza la sera all' ora ordinata dal Superiore, e passato un quarto, darà segno per andare a letto.

3 Un quarto d'ora dopo il segno dato per andare a dormire, anderà per tutte le camere, per vedere se tutti sono andati a letto, ed avranno spenti i lumi; e trovando alcuni fuor del letto, o che non abbiano spento il lume, lo riferirà al Superiore.

CATALOGO  
DELLE

MESSE,

E DELLE

ORAZIONI,

Che si devono dire  
da' Nostri.

OGNI ANNO.

**I** Padri nel principio una  
Messa per la nostra Com-  
pagnia; ed i Fratelli un  
Rosario di cento cinquanta Ave  
Marie, e quindici Pater nostri.

Un'altra Messa i Padri; ed  
i Fratelli una Corona, o ter-  
za parte del Rosario per il  
proprio Fondatore, e per li  
Benefattori vivi, e defonti.

OGNI

## OGNI MESE.

I Padri nel principio una Messa; ed i Fratelli una Corona, o terza parte del Rosario per la nostra Compagnia.

Un'altra Messa i Padri; ed i Fratelli una Corona, o terza parte del Rosario per il proprio Fondatore, e per li Benefattori vivi, e defonti.

Un'altra Messa i Padri; ed i Fratelli una Corona, o terza parte del Rosario per l'Indie, e per la conversione degli Infedeli.

I Padri un'altra Messa; ed i Fratelli una Corona, o terza parte del Rosario per le parti Settentrionali, e per la riduzione degli Eretici.

## OGNI SETTIMANA.

I Padri una Messa; ed i Fratelli una Corona, o terza parte del Rosario per li Nostri, che muojono fuori della Provincia.

Un'altra Messa i Padri; ed i Fratelli una Corona, o terza parte del Rosario ad intenzione del Nostro Padre Generale.

Una Messa, o più quei Padri, a' quali fra tutti sarà ordinato dal Superiore, ed i Fratelli sette Pater nostri, e sette Ave Marie per la nostra Compagnia.

Un'altra Messa, o più quei Padri, a' quali sarà ordinato dal Superiore; ed i Fratelli sette Pater nostri, e sette Ave Marie per li Benefattori vivi, e defonti.

Un'altra Messa ancora quel Padre, e una Corona, o terza

za parte del Rosario, quel Fratello, a cui fra tutti sarà ordinato dal Superiore per il proprio Fondatore, o per li Benefattori vivi, e defonti.

Procurino tutti fare orazione per la Santa Chiesa, e specialmente per quelli, che sono di maggior importanza al bene universale di essa, come Principi Ecclesiastici, e Secolari, ed altri, che possono ajutar molto, e nuocere al bene dell' anime, ed ancora per gli Amici, e Benefattori vivi, e defonti; e per gli altri, all' ajuto de' quali particolarmente essi attendono, e gli altri della Compagnia in varj luoghi; così tra Fedeli, come tra Infedeli, ed ancora per quelli, che sono male affezionati alla nostra Compagnia.

## FORMOLA

D'E'

## VOTI SEMPLICI.

**O**mnipotente, e sempiterno Iddio Io N. quantunque indegnissimo nel vostro Divino cospetto, confidato nondimeno nella pietà, e misericordia vostra infinita, e spinto dal desiderio di servirvi, fo voto in presenza della Sacratissima Vergine Maria, e di tutta la Corte Celeste, alla Divina Maestà vostra di Povertà, Castità, ed Ubbidienza perpetua nella Compagnia di Gesù; e prometto d'entrare per vivere, e morire in quella, il tutto intendendo conforme alle Costituzioni di essa Compagnia.

MODO

Do-

Domando dunque umilmente dall' immensa bontà , e clemenza vostra , per il Sangue di Gesù Cristo , che vi degniate di accettar questo olocausto in odore di soavità , e che , siccome m' avete data grazia di desiderarlo , ed offerirlo , così me la vogliate abbondantemente concedere per adempirlo .



MODO

M O D O  
D I  
E S A M I N A R E  
L A  
C O S C I E N Z A

OGNI GIORNO.

1 **R** Ingraziare Dio de' beneficj ricevuti generalmente, e specialmente in questo giorno.

2 Dimandar grazia, e verolume per conoscere, ed odiare il peccato.

3 Dimandar conto all'anima sua di tutto quello, inche averà offeso Dio in quel giorno in pensieri, parole, opere, ed omissioni, e specialmente attendendo a quei difetti, a' quali è più inclinato.

11

4 Di-

188 DI ESAM. LA COSC.

4 Dimandare a Dio umilmente perdono d'ogni difetto, che in sè averà trovato .

5 Fare un fermo proposito, con l'ajuto Divino , di guardarsene per l'avvenire .

Ultimamente dica un Pater noster , ed Ave Maria .

OGNI GIORNO.

Ingraziare Dio de' be-

nefici ricevuti ge-  
rali e special-



**R**

mente in

2 Dim

lume per

te il pecc

3 Dimandar conto all' ani-

ma sua di tutto quello, in

che averà offeso Dio in quel

giorno in pensieri, parole,

opere, ed omissioni, e special-

mente attendendo a quei di-

retti, a quali è più inclinato .

4 Di-

IL DOM

## QUINDICI MISTERJ.

Del Nostro Signor  
**GESU' CRISTO,**

Per meditare , e dire  
 il Rosario della  
 Madonna .

*I cinque Gaudiosi .*

1 **L**'Annunziatione, quan-  
 do fu concetto il Fi-  
 gliuol di Dio .

2 La Visitazione di Santa  
 Elisabetta .

3 La Natività di Nostro  
 Signor Gesù Cristo .

4 La Presentazione di No-  
 stro Signore nel Tempio .

5 Quando fu ritrovato nel  
 Tempio tra Dottori .

*I cin-*

*I cinque Dolorosi.*

1 L'Orazione di Nostro Signore nell'Orto.

2 La Flagellazione alla Colonna.

3 L'Incoronazione con la Corona di Spine.

4 Il portar della Croce al Monte Calvario.

5 La Crocifissione, e Morte nella Croce.

*I cinque Gloriosi.*

1 La Resurrezione del Nostro Signore.

2 La sua Ascensione al Cielo.

3 La Venuta dello Spirito Santo.

4 L'Assunzione della Madonna.

5 La sua Incoronazione sopra tutti gli Angeli, e Beati.

**IL FINE.**

# INDICE.

<b>S</b> ommario delle Costituzioni pag.	3
Regole Comuni	31
Regole della Modestia	45
Istruzione per render conto della Coscienza	48
Regole de' Pellegrini	53
Copia d'una Lettera del N. B. P. Ignazio sopra l'Ubbidienza	59
Avvisi Generali	87
Raccolta d'alcuni Decreti delle Congregazioni Generali	100
Regole de' Fratelli Coadjutori Temporalì	131
Regole del Sottoministro	139
Regole del Sagrestano	142
Regole dell' Infermiere	150
Regole del Portinaro	156
Regole del Guardaroba	161
Regole dello Spenditore	165
Regole del Dispensiere	167
Regole del Refettoriere	170
Regole del Cuoco	175
Regole dello Svegliatore	178
Regole del Visitatore delle Ca- mere la notte	180
Catalogo delle Messe , e delle Ora-	

*Orazioni, che si devono dire  
da' Nostri*

181

*Formola de' Voti semplici*

185

*Modo di esaminare la Coscienza  
ogni giorno*

187

*I quindici Misterj del Nostro  
Signor Gesù Cristo per medi-  
tare, e dire il Rosario della  
Madonna*

189

Regole de' Fratelli Condiutori  
Congregazioni Generali  
Regole de' alcuni Padri delle  
Avvisi Generali  
Regole de' Fratelli Condiutori  
Regole del Sottoministro  
Regole del Segretario  
Regole dell' Infermiere  
Regole del Portinero  
Regole del Guardaroba  
Regole dello Spanditore  
Regole del Dispensiere  
Regole del Rettore  
Regole del Conco  
Regole dello Scagliatore  
Regole del Visitatore delle Ca-  
sue la notte  
Catalogo delle Messe, e delle  
Ora-

EL FINE.



